

2022

RIECO S.P.A. - MOG 231, rev. 6 01.06.2022

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231

RISCK ASSESSMENT – GAP ANALYSIS – ACTION PLAN

Sommario

1	DEFINIZIONI.....	2
2	DESCRIZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO	4
3	MODELLO 231 RIECO SPA, OBIETTIVI E STRUTTURA.....	8
4	CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI E DEI PROCESSI AZIENDALI NECESSARIE PER LA PREVENZIONE DEI REATI A DOLO GENERICO E COLPOSI (COMPLIANCE PROGRAMS)	23
4.1	SISTEMA ORGANIZZATO DI DELEGHE E FUNZIONI	24
4.2	CONTROLLI.....	25
4.3	SOGGETTI DESTINATARI	26
4.4	ATTUAZIONE DEL MODELLO: FLUSSI INFORMATIVI E WHISTLEBLOWING	26
5	DISAMINA DEL D.L.VO N. 231/2001	27
6	PROCESSI AZIENDALI E PROTOCOLLI OPERATIVI.....	35
7	TECNICA REDAZIONALE DEL MODELLO 231- SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE	35
7.1	CRITERI GUIDA IMPIEGATI AL FINE DELLA COSTRUZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231	36
7.2	CRITERI GUIDA AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL MODELLO 231	41
7.2.1	Concetto di rischio.....	41
7.2.2	Misurazione del rischio.....	42
7.2.3	Formazione/informazione	42
7.3	CARATTERISTICHE/CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE	42
8	REATI PRESUPPOSTO E REATI NON INTERESSATI.....	43
9	LE LINEE GUIDA FISEASSOAMBIENE	61
10	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	63
11	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	66
12	RENDICONTO	66
13	CODICE ETICO.....	66
14	SISTEMA DISCIPLINARE	67
14.1	PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA SANZIONE	68
14.2	MISURE CORRELATE AL WHISTLEBLOWING	69
15	CICLICITÀ DEL MOG 231.....	70

RIECO S.P.A.

PARTE GENERALE

1 Definizioni

1. Società: è un soggetto esercente attività di impresa: essa può essere costituita da un unico soggetto (società unipersonale) o da più soggetti detti soci (persone fisiche e/o giuridiche) riunite in un'impresa collettiva. In tale modello con il termine società ci si riferisce alla **RIECO S.p.A.**

2. D.Lgs. n. 231/2001: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

3. Modello Organizzativo: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.L. vo n. 231/01 per la Governance e la prevenzione dei reati presupposto indicati nel citato decreto.

4. Attività Sensibili: attività della società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di uno o più reati da prevenire o, comunque, di una o più condotte, commissive e/o omissive, idonee, da sole o in concorso con altre, a determinare la probabilità che si verifichi un evento dannoso o pericoloso per la società.

5. Aree di rischio: le aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel d.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni.

6. Organismo di Vigilanza: l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 231/2001 con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento. Esso ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è dotato di autonomia finanziaria all'uopo predisposta dalla società.

7. Linee Guida di Confindustria: le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi, di gestione e controllo diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001 e del d.m. 26 giugno 2003, n. 201. Recentemente le "linee guida" sono state rieditate da Confindustria con la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense (CNF), dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), proponendo i "*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*";

8. Destinatari: tutti coloro che operano, anche, eventualmente, di fatto, per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi della società. Fra i destinatari del modello sono compresi i componenti degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni, i partner commerciali (quali i fornitori, ecc.), gli enti controllati.

9. Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società, o che, comunque, possano intendersi a capo di un processo aziendale per il quale svolgono, anche di fatto, attività di coordinamento, oppure di orientamento, di vaglio e/o monitoraggio.

10. Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.

11. Organi Sociali: il consiglio di amministrazione, nonché l'organo amministrativo e l'organo di controllo della società (collegio sindacale, società di revisione).

- 12. P.A.:** la pubblica amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- 13. Consulenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
- 14. Dipendenti:** soggetti aventi con la società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.
- 15. Partners:** le controparti contrattuali della società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- 16. Procura:** il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
- 17. Delega:** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
- 18. SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI:** l'insieme organizzato di ruoli e responsabilità specificamente declinate a mezzo delega o procura in relazione ad una o più risorse (interne od esterne) esattamente individuate nell'ambito di una o più attività rilevanti per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
- 19. CONFLITTO DI INTERESSI:** situazione e/o condizione in cui versa un soggetto della società in relazione ad un atto giuridico da compiersi per conto di quest'ultima (sia che l'atto abbia natura decisoria, sia che esso abbia natura consultiva, di verifica o controllo) tale da poterne pregiudicare in concreto la genuinità o l'utilità; il Modello di organizzazione e gestione disciplina le modalità idonee a superare le ipotesi di conflitto di interessi (promozione del principio di collegialità, astensione o solo dichiarazione dell'interessato (cfr. art. 2391 c.c.), interessamento dell'OdV o di diverso organo di controllo addetto alle due diligence etc.), oltre a prevedere ipotesi di incompatibilità/inconferibilità di incarichi e/o funzioni.
- 20. REATI:** tutte le fattispecie di reato contemplate dal decreto legislativo n. 231/2001 ai fini della responsabilità diretta degli enti, nonché le ulteriori fattispecie criminali che la società si propone di prevenire, dettagliatamente elencate nel documento "matrice di rischio".
- 21. MATRICE DI RISCHIO:** il documento di analisi del contesto interno ed esterno dell'azienda, suscettibile di continuo aggiornamento ad opera dell'Organismo di Vigilanza, riportante lo stato dell'arte in relazione ai soggetti o ai processi esposti a uno o più rischi, l'elenco delle attività sensibili di riferimento, l'insieme delle misure di prevenzione complessivamente predisposte dalla società per garantire l'operatività aziendale in termini di rischio accettabile e non ulteriormente comprimibile.
- 22. FLUSSI INFORMATIVI:** informazioni predefinite nella matrice di rischio e nel protocollo standard, verbali o scritte, rilevanti ai fini della prevenzione, che devono essere fornite agli apicali e all'Organismo di Vigilanza nell'ambito delle attività aziendali;
- 23. PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI:** direttive aziendali recanti le regole comportamentali a cui ispirarsi nell'esercizio delle proprie mansioni.
- 24. WHISTLEBLOWING:** canale di segnalazione che consente ai dipendenti (e ai terzi in genere) di presentare segnalazioni circostanziate all'Organismo di Vigilanza o al diverso organo sociale, dotato di autonomia e indipendenza, di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.
- 25. PROCEDURE AZIENDALI:** sequenza dettagliata e logica di azioni, a loro volta definite in modo più o meno rigido costituenti l'unità di base di un'attività che consentono di rendere uniformi e omogenee le operazioni ivi disciplinate, circoscrivendo notevolmente il potere discrezionale dell'agente;
- 26. CODICE ETICO:** il documento aziendale che contempla il complesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti aziendali si devono attenere.

27. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: l'insieme delle norme, anche di natura regolamentare, gli orientamenti (per lo più) massimizzati ed uniformi dell'Autorità Giudiziaria, i documenti di prassi promulgati da Organismi Pubblici o associazioni di categoria, i provvedimenti delle Autorità (tra cui: Garante privacy, Anac, Garante della Concorrenza e del Mercato), l'atto costitutivo e lo Statuto della società che, direttamente o indirettamente, concorrono a definire e a migliorare l'attività di prevenzione dei rischi.

28. CCNL: il contratto collettivo nazionale del lavoro.

29. STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO: tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, etc., quali ad esempio statuto, deleghe e poteri, organigrammi, *job description*, procedure, disposizioni organizzative.

30. T.U.A.: decreto legislativo, 3 aprile 2006 n. 152, c.d. "testo unico ambiente" e ss. mm. e ii.

31. T.U.S.: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, c.d. "testo unico sulla sicurezza" e ss. mm. e ii.

2 Descrizione del soggetto giuridico

La società **RIECO S.P.A.**, con sede in Cepagatti (PE), alla via Molise SNC 65012, C.F. & P.IVA: IT02003780687, capitale sociale euro 2.000.000,00 i.v., avente ad oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso società controllate e/o collegate, delle attività inerenti a (elenco non esaustivo):

A) Gestione integrata di servizi ambientali, quindi raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, sia pericolosi sia non pericolosi, compreso il controllo delle suddette operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura (attività di post gestione);

✚ Servizi di igiene urbana, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;

✚ Costruzione ed esercizio di impianti sia fissi che mobili per la gestione dei rifiuti urbani, pericolosi e non pericolosi;

✚ Bonifica di siti;

B) Gestione integrata di risorse energetiche (per maggiori raggugli, v.si visura camerale e statuto sociale).

C) Gestione integrata delle acque (per maggiori raggugli, v.si visura camerale);

D) Gestione integrata a favore di enti pubblici del servizio globale di manutenzione e adeguamento del patrimonio dell'ente;

E) Servizi cimiteriali;

F) Prestazione e servizi in cambio ambientale ed energetico;

G) Ogni altra attività comunque funzionale, connessa complementare e/o affine a quelle sopra indicate.

con il presente documento procede alla riedizione del Modello di organizzazione e gestione ex D. L.vo n. 231/01 (REV 5), già adottato con delibera del 08.04.2014, conformemente alle linee guida Confindustria 2014 approvate dal Ministero nel mese di luglio 2014, successivamente aggiornate nel mese di giugno 2021, ai Principi Consolidati editi da Confindustria con la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense (CNF), dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) lo scorso febbraio 2014, nonché conformemente alle linee guida FISE AssoAmbiente dello scorso novembre 2020 e in considerazione dei reati presupposto recentemente inseriti dal legislatore ad

integrazione di quelli originariamente mappati, e che via via hanno comportato una rimediazione del risk assessment, rispetto alla mappatura iniziale, soprattutto per ciò che riguarda la prevenzione dei seguenti reati:

1. le novellazioni di cui alla legge n. 03/2019 (traffico di influenze illecite) e quelle relative alla prevenzione delle frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
2. il D.L.vo n. 75/2000, che ha introdotta l'obbligo di mappatura e prevenzione dei seguenti reati: tributari, peculato, abuso d'ufficio, contrabbando, distacco del personale;
3. il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 41, efficace a partire dal 15 dicembre 2021, che ha recepito e dato attuazione nell'ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, la quale ha inteso attuare una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie rientranti nella vasta area di interesse del riciclaggio. Il predetto decreto ha avuto un impatto anche sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001, ove è prevista la punibilità degli enti in caso di commissione dei reati sopra richiamati ai sensi dell'art. 25-*octies*, comportando una modifica mediata di tale disposizione. In particolare, la responsabilità degli enti potrà configurarsi in un numero maggiore di casi, posto che l'integrazione dei reati presupposto sopra indicati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648-*bis* (riciclaggio), 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-*ter.1* (autoriciclaggio) c.p. da parte dei soggetti apicali o subordinati collegati agli enti da rapporti qualificati (come previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2001) potrà derivare non solo dalla commissione di delitti puniti a titolo doloso, ma anche dalla commissione di delitti punibili a titolo colposo e di contravvenzioni.
4. il D.Lgs. n.184 del 8 novembre 2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti - Modifiche all'Art. 640-*ter* c.p. (frode informatica) con riferimento all'Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01 (Reati informatici e di trattamento illecito di dati);
5. il d.l. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*" (c.d. Decreto frodi), diretto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali del "superbonus". In particolare, l'art. 2 del decreto legge introduce modifiche alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche e interviene sulle fattispecie di cui agli artt. 316-*bis* c.p. (malversazione di erogazioni pubbliche), 316-*ter* c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) e 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
6. Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020*", che, in particolare, è intervenuta apportando modifiche alle fattispecie di cui agli artt. 615-*quater* c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici); 615-*quinquies* c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); 617-*quater* c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); 617-*quinquies* c.p. (detenzione, diffusione e

installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);

7. L'art. 25-septiesdecies del D.L.vo n. 231/01, introdotto dalla l. 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" che ha modificato il codice penale, inserendo tra i delitti il Titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undecies). La novella legislativa ha altresì esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti a taluni delitti contro il patrimonio culturale, anche in linea con le previsioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali, firmata a Nicosia nel 2017 e recentemente ratificata dall'Italia.

I reati presupposto richiamati dal nuovo art. 25-septiesdecies d.lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

- art. 518-bis c.p. in materia di furto di beni culturali e impossessamento di beni archeologici;
- art. 518-ter c.p. in tema di appropriazione indebita di beni culturali;
- art. 518-quarter c.p. concernente la ricettazione di beni culturali;
- art. 518-octies c.p. in materia di falsificazione, distruzione e occultamento di scritture private relative a beni culturali;
- art. 518-novies c.p. in tema di violazioni inerenti l'alienazione e l'immissione sul mercato di beni culturali;
- art. 518-decies c.p. concernente l'importazione illecita di beni culturali;
- art. 518-undecies c.p. riguardante l'esportazione illecita di beni culturali;
- art. 518-duodecies c.p. in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- art. 518-quaterdecies c.p. in tema di contraffazione di opere d'arte.

8. L'art. 25-duodecies, introdotto dalla predetta l. 9 marzo 2022, n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale". I reati presupposto richiamati dal nuovo art. 25-duodecies d.lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

- art. 518-sexies c.p. in materia riciclaggio di beni culturali;
- art. 518-terdecies c.p. concernente la devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Nella matrice di rischio (risk assessment) sono riportate tutte le fattispecie di reato presupposto, con l'indicazione di quelle non ritenute verificabili nell'ambito della compagine aziendale.

La società ha adottato il Modello di organizzazione e gestione (MOG 231) sin dall'anno 2014.

Lo statuto disciplina modalità e competenze dell'amministratore delegato a cui il Consiglio di amministrazione ha demandato la rappresentanza della società, anche in giudizio, e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Lo statuto prevede clausole di gradimento e di prelazione; disciplina il diritto di opzione (come richiesto *ex lege*, v. art. 2441 c.c.) in caso di cessione delle quote (o di operazioni di aumento di capitale sociale).

Risultano operazioni di acquisto di azioni proprie (1/20mo del capitale sociale).

Costituzioni di patrimoni destinati ad uno specifico affare: nessuno.

Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale (art. 2380 bis c.c.), tra cui vi è la figura dell'amministratore unico con rappresentanza verso i terzi nei limiti in cui lo statuto non riserva tali poteri al Consiglio di amministrazione. Lo statuto definisce i limiti connessi agli atti di disposizione in ragione del soggetto a ciò autorizzato.

Rappresentante legale dell'impresa: Dr. ALBERTO BERARDOCCO

La società non fa ricorso al capitale di rischio, pertanto non risulta applicabile il D.L.vo n. 58/1998 (intermediazione finanziaria).

La revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti membri ai sensi dell'art. 2409bis c.c., salvo l'art 24 dello Statuto.

* *

CCNL applicato: FISE ASSOAMBIENTE.

* *

La società detiene le seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, BS OHSAS 18001, registrazione EMAS, ISO 37001, ISO 39001, ISO 11664_1_2_3 e RATING DI LEGALITA'.

La parte speciale del Modello 231 costituisce atto separato ed è così strutturata:

1. matrice di rischio (risk assessment);
2. protocolli e flussi informativi: tra i primi vi è anche il protocollo che disciplina modalità di gestione delle risorse finanziarie in base allo specifico obiettivo da raggiungere (art. 6, comma 2, lett. c), D.L.vo n. 231/01);
3. protocolli collaterali, procedure specifiche;
4. segregazione delle funzioni;
5. codice etico comportamentale 231;
6. codice sanzionatorio 231;
7. nomina dell'ODV e suo regolamento;
8. procedure **relative alla** gestione della contabilità (documenti contabili ed extracontabili) e dei pagamenti (transazioni finanziarie);
9. disciplina anticorruzione (ISO 37001);
10. procedura approvvigionamento (include la sezione relativa al controllo delle fatture di noleggio mezzi), acquisti, elaborazione paghe e gestione delle risorse umane, eventuali subappalti e partecipazione a gare pubbliche;
11. protocollo commerciale, concentrato sulla disciplina di costituzione e redazione dei contratti;
12. protocollo avente ad oggetto le vigilanze in materia di ambiente e sicurezza;
13. *compliance* ai dettami di cui al GDPR n. 679/2016
14. Gestione delle visite presso i Comuni;
15. Acquisizione e avvio nuove commesse attraverso procedura di affidamento a mezzo gara di appalto;
16. Ulteriori procedure/protocolli riguardano la gestione degli investimenti, nonché la gestione delle uscite afferenti eventuali fondi o contributi pubblici a qualunque titolo ricevuti;
17. La società si avvale di *job description* e mansionari definiti per ruolo/persona;
18. L'implementazione dei contratti di affidamento/investitura al fine di allineare la modulistica di riferimento con la qualifica fornitori: clausola 231;
19. procedura per il controllo del possesso e della validità delle patenti e dei rinnovi, delle assicurazioni e delle revisioni dei mezzi;

20. procedura che descrive come l'operatore interagisce su sistema informatizzato per la segnalazione anomalie o criticità a fine turno;
21. Whistleblowing.

L'ODV coopera per le verifiche periodiche sulle situazioni di rischio come, ad es., il conflitto di interessi o eventuali richieste indebite da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ogni qual volta la società partecipa a gare pubbliche (specialmente quelle indette dai comuni per il servizio di raccolta rifiuti) per l'aggiudicazione degli appalti. L'OdV conduce periodicamente attività di formazione e sensibilizzazione dei soggetti esposti a rischio reato.

* *

La società non rientra nel novero dei soggetti tenuti all'applicazione e attuazione del PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E contestuale NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE (cfr Legge Severino, L. n. 190/2012).

3 MODELLO 231 Rieco Spa, obiettivi e struttura

Il presente documento si propone l'obiettivo di definire e mantenere aggiornato un Modello di organizzazione e gestione aziendale rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo n. 231/2001 (v.si, *infra*, Cap. 5): il funzionamento del Modello punta a fornire la scriminante di cui all'art. 6 del citato decreto nel caso in cui dovessero verificarsi uno o più reati tra quelli predicati agli artt. 24 e ss. del testo normativo in commento.

Perché il Modello possa fungere da scriminante della responsabilità amministrativa dell'ente per fatto reato occorre che il Modello risulti, alla prova,

astrattamente idoneo e
concretamente attuato al fine preventivo.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dallo Stato Italiano.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente alcune specifiche fattispecie di reato e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

L'art. 5 del Decreto stabilisce che le persone fisiche che commettendo uno specifico reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente ne possono determinare la responsabilità, possono essere:

- a) persone fisiche che rivestono posizione di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);

b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

L'Ente non è ritenuto responsabile qualora i soggetti che rivestono posizione di vertice abbiano agito esclusivamente **nell'interesse proprio o di terzi**.

Inoltre, viene meno la responsabilità dell'Ente per i reati commessi dalle persone di cui sopra, quando lo stesso prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi**;
- l'Ente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- l'autore dell'illecito ha commesso il reato eludendo in modo fraudolento i modelli di organizzazione e di gestione predisposti;
- l'Organismo di Vigilanza non ha ommesso o adempiuto in modo parziale ai suoi doveri.

L'accertamento della responsabilità di cui al Decreto 231 determina l'applicazione, in capo all'ente, di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività. Sotto il profilo patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

Per quanto attiene le sanzioni pecuniarie, il Decreto 231 istituisce un sistema di quote: per ciascun illecito, la legge determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello tradizionale del nostro sistema sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto 231, il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro. Sulla base di queste indicazioni, il giudice, accertata la responsabilità dell'Ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto, in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

Nei confronti dell'Ente è inoltre sempre disposta, con la sentenza di condanna (anche in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. A norma dell'ultimo comma dell'art. 6 del Decreto 231, la confisca è prevista anche in caso di assoluzione dell'Ente, allorché il reato «a monte» sia stato commesso da soggetti collocati in posizione apicale nell'ambito della sua organizzazione. L'obiettivo dell'istituto è quello di annullare la remuneratività dell'illecito, indipendentemente dal grado di coinvolgimento dell'Ente nella sua realizzazione.

Per quanto riguarda il concetto di profitto, che costituisce il parametro operativo della confisca, questo viene evocato non solo dalle disposizioni che ne prevedono l'ablazione, ma anche in altre norme del Decreto 231 ovvero:

- dall'art. 13, primo comma, lett. a), che nel «profitto di rilevante entità» individua la condizione, alternativa alla recidiva, per l'applicazione delle sanzioni interdittive;

- dall'art. 16, che al medesimo requisito vincola la possibilità di applicare queste ultime in via definitiva;
- dall'art. 17, lett. c), che lo assume quale parametro di misurazione della congruità delle somme messe a disposizione, ai fini della confisca, onde ottenere (in presenza della realizzazione delle altre condotte «riparatorie» ivi contemplate) l'esenzione dall'applicazione delle misure interdittive;
- dagli artt. 24, comma 2, 25, comma 3, 25 ter, comma 2, e 25 sexies, comma 2, dove il richiamo all'entità del profitto figura quale elemento-presupposto per l'applicazione di specifiche circostanze aggravanti.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di **confisca**. In vista della confisca, può essere disposto il sequestro preventivo: a norma dell'art. 53 comma 1-bis del Decreto 231, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale. Se tale finalità viene elusa, è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario.

La sanzione pecuniaria - In caso di accertamento della commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria per quote. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della singola quota è, invece, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. L'art. 12 del D.Lgs. 231/01 stabilisce che l'importo della sanzione pecuniaria è ridotto se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Analogamente, sono previste riduzioni della sanzione quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- oppure è stato adottato e reso operativo un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito anche "Modello 231" o "Modello").

Le sanzioni interdittive - Il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, che riguardano l'attività svolta dall'Ente. A tal fine è necessario che:

- sia espressamente prevista la possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto, in concreto realizzato;
- occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'Ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o nella revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerate le ripercussioni di tali sanzioni sulla sopravvivenza dell'Ente, esse devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'Ente stesso e devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà. Le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231. A tal fine, occorre che l'Ente abbia:

- risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato – in concreto - in tal senso;
- adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- messo a disposizione il profitto conseguito.

Sul punto, la giurisprudenza ha recentemente precisato « ... diversamente da quanto è previsto per le sanzioni pecuniarie all'art. 12 D.lgs. n. 231/2001, con riferimento alle sole sanzioni interdittive, l'art. 17 prevede che l'Ente possa evitarne l'applicazione, e dunque essere assoggettato alle sole sanzioni pecuniarie, attraverso il risarcimento integrale del danno, la eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato la commissione del reato, l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi idonei a prevenire i reati, la messa a disposizione del profitto conseguito illecitamente. Orbene, è pacifico che solo la contestuale ricorrenza di queste condizioni (“... le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:...”), e non la sola predisposizione di un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati, determina l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive. Le ulteriori condizioni richieste dal legislatore non sono state oggetto di allegazione da parte dell'Ente ricorrente, sicché deve escludersi l'applicabilità dell'art. 17»¹.

In caso di applicazione delle sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, in uno o più giornali, per estratto o per intero, unitamente all'affissione nel Comune dove l'Ente ha la sede principale.

L'art. 22 del Decreto 231 prevede che la prescrizione delle sanzioni amministrative maturi nel termine di 5 anni dalla commissione del reato. Il decorso della prescrizione si interrompe quando il Pubblico Ministero:

1 Cass. Pen., Sez. III, 4 marzo 2020 n. 8785.

- presenta la richiesta di applicazione della misura cautelare interdittiva: a partire da questo momento, decorre un nuovo periodo di prescrizione;
- procede alla contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 59 del Decreto: in questo caso, la prescrizione ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Gli artt. 49 e 50 del Decreto 231/2001 prevedono una particolare disciplina di tipo premiale, volta a consentire all'Ente, nei cui confronti sia stata richiesta o adottata una misura cautelare interdittiva, di chiederne la sospensione al fine di realizzare le condotte riparatorie previste dall'art. 17. Tale ultima disposizione, consente l'esenzione dalle sanzioni interdittive per l'Ente che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado, provveda all'integrale risarcimento del danno e all'eliminazione delle conseguenze dannose o, comunque, si sia efficacemente adoperato in tal senso. È necessario, altresì, che l'Ente elimini le carenze organizzative che hanno consentito la realizzazione dell'illecito, adotti efficaci MOG e metta a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. A fronte della disponibilità dell'Ente il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporre la sospensione della misura cautelare per un periodo di tempo predeterminato, disponendo altresì il versamento di una cauzione o la prestazione di idonea garanzia. Qualora, alla scadenza del termine stabilito, il giudice verifichi il positivo adempimento delle condotte riparatorie e l'adozione di un efficace modello di organizzazione e controllo, provvede alla revoca della misura cautelare e alla restituzione della cauzione. In caso contrario, la misura cautelare viene ripristinata e la cauzione definitivamente incamerata.

Ai sensi dell'50 del Decreto 231/2001, la revoca delle misure cautelari può essere disposta sia nel caso in cui si verifichi la mancanza – originaria o sopravvenuta - dei presupposti applicativi, sia nel caso di avvenuta esecuzione delle condotte riparatorie.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del **tentativo** (art. 26, Decreto 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Il tentativo è punibile solo se commesso con ed è, anzi, incompatibile, con la struttura della colpa.

La giurisprudenza più recente è propensa a ritenere che l'ipotesi del tentativo non sia compatibile con il dolo eventuale, *«in quanto quest'ultima ipotesi è ontologicamente incompatibile con la direzione univoca degli atti compiuti nel tentativo, che presuppone il dolo diretto»*. Per quanto riguarda la configurabilità dell'istituto, si osserva che:

- il tentativo non è ammissibile nelle contravvenzioni;
- è inammissibile anche nell'ambito dei delitti colposi;
- è controversa la sua applicazione nei reati omissivi;
- è discussa l'applicazione nei reati di pericolo;
- è escluso nei reati abituali.

Il reato da cui deriva la responsabilità dell'impresa ai sensi del D.L.vo n. 231/01 può anche dipendere da un fatto, commissivo od omissivo, ascrivibile ad un **concorso di condotte**.

Nel nostro ordinamento, il concorso di persone nel reato si verifica quando più persone concorrono alla realizzazione del medesimo reato. La dottrina precisa che l'istituto in parola

determina - a differenza di quanto avviene nelle fattispecie di reati associativi² - un vincolo *occasionale* tra più persone, circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati: il concorso di persone dà dunque vita a un'entità collettiva contingente, creata sul presupposto che l'unione renda possibile o comunque agevoli la commissione di un reato³.

Il concorso può essere *eventuale* o *necessario*, quando è la stessa fattispecie incriminatrice a richiedere la presenza di più soggetti per la configurazione del reato. Gli elementi fondamentali del concorso di persone sono:

- la pluralità di agenti;
- la realizzazione della fattispecie oggettiva di reato: a tale proposito, si precisa che non occorre che il fatto collettivo giunga a consumazione ma è sufficiente che si traduca in atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (che si qualificherà come delitto tentato);
- il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato comune: sotto questo profilo, si distingue tra concorso materiale (se si interviene personalmente nella serie di atti e comportamenti che costituiscono l'elemento materiale del reato) e morale (quando si dà un contributo psicologico alla realizzazione di un reato, materialmente commesso da altri). In ogni caso, la partecipazione è penalmente rilevante se ha un influsso effettivo sull'azione tipica o sull'evento costitutivo del reato (c.d., causalità agevolatrice);
- l'elemento soggettivo, costituito da due elementi: la coscienza e volontà del fatto criminoso e la volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato comune, a prescindere da un previo accordo o dalla reciproca consapevolezza del concorso altrui. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che «in tema di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza del dolo del reato concorsuale, che richiede la consapevole contribuzione, anche solo agevolativa, dell'agente alla realizzazione del reato, è necessario l'accertamento della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente»⁴.

Sulla base di tali presupposti, l'art. 110 c.p. dispone che «*quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita*»: ciò significa, in concreto, che chiunque apporta un contributo alla commissione del reato, purché dotato di rilevanza causale, concorre a pari titolo con gli altri. L'unico limite è previsto dall'art. 114 c.p., secondo cui «*il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena*».

Rientra nella previsione di cui all'art. 110 c.p. anche il concorso nel reato proprio, che si verifica quando un soggetto privo della qualità personale richiesta dalla norma incriminatrice concorre alla commissione di un reato realizzabile solo da un soggetto qualificato. L'unico requisito a tal fine richiesto è la consapevolezza di concorrere in un reato proprio. Nel caso in cui l'estraneo ignori la qualifica posseduta dal concorrente, si fa applicazione dell'art. 117 c.p., secondo cui «*se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il*

2 Come ha recentemente precisato la Corte di Cassazione, «L'elemento che distingue il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso è occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo. Nel reato associativo, invece, l'accordo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti» (Cass. Pen. sez. III, 30 gennaio 2020, n.11570).

3 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale - parte generale, Zanichelli Editore, pag. 436 e ss.

4 Cass. Pen., sez. II, 17 ottobre 2019, n. 44859.

colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena». A proposito di tale disposizione, è stato precisato che «ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p. ... è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus»⁵.

Si richiama inoltre in questa sede la disciplina in tema di **desistenza volontaria** dalla partecipazione criminosa. Sul punto, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie distinguono due casi:

- se il soggetto che desiste è l'esecutore del reato, il recesso deve manifestarsi in forma negativa, impedendo la consumazione del reato; in questo caso, però, la giurisprudenza di settore ha precisato che «la desistenza di uno dei concorrenti, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione degli altri compartecipi, deve instaurare un processo causale che arresti l'azione di questi ultimi e impedisca comunque l'evento»⁶;
- per quanto riguarda il complice, una volta esaurito il suo contributo - anche prima della consumazione del reato - deve attivarsi per neutralizzare le conseguenze della collaborazione offerta.

Un'altra fattispecie da considerare è il **pentimento operoso**, che ha natura di circostanza attenuante soggettiva e presuppone che l'azione collettiva sia giunta a compimento e che uno dei concorrenti riesca a impedire il verificarsi dell'evento lesivo.

Di particolare interesse sono anche i *rapporti tra concorso di persone e reati associativi*. In questo caso, si pongono (almeno) due questioni rilevanti:

- non è possibile attribuire alcuna responsabilità da posizione ai vertici delle associazioni criminali, né inquadrali a priori nel novero dei concorrenti morali: è sempre necessario accertare, caso per caso, che i capi dell'associazione abbiano assunto, in concreto, il ruolo di determinatori o istigatori dei vari illeciti previsti nel programma criminoso dell'associazione stessa;
- più articolata la posizione di dottrina e giurisprudenza in ordine alla configurabilità di un concorso eventuale (esterno) nel reato associativo, da parte di soggetti estranei all'associazione criminosa. Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di asserire – anche contrapponendosi a una pronuncia della CEDU - che «la fattispecie di “concorso esterno” in associazione di tipo mafioso non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì è conseguenza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p., che trova applicazione al predetto reato associativo qualora un soggetto, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (ed essendo quindi privo dell'*affectio societatis*), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione»⁷.

Si segnala una pronuncia della Suprema Corte, nella quale si afferma che «... *la circostanza stessa che la società sia gestita da soggetto diverso dal legale rappresentante, mero prestanome, ed il potere gestorio sia esercitato dall'amministratore di fatto, estraneo all'Ente,*

5 Cass. pen., sez. VI, 31 gennaio 2019, n. 25390.

6 Cass. pen., sez. V, 1 marzo 2018, n. 33100.

7 Cass. pen. sez. V, 13 ottobre 2015, n. 2653.

quest'ultimo diviene una società fittizia e, dunque, uno schermo utilizzato per porre in essere l'attività illecita, donde appare evidente la responsabilità dell'Ente per il reato associativo, dimostrando la etero-direzione della società in sé una "mala gestio" che integra la colpa organizzativa dell'Ente medesimo»⁸.

La pur breve disamina dell'istituto evidenzia come esso possa avere applicazioni e ripercussioni significative in tema di responsabilità degli Enti. Ciò, innanzitutto, in considerazione del fatto che gli illeciti amministrativi previsti nel Decreto 231 dipendono da reati tipicamente commessi in concorso, nell'ambito di enti in cui operano diversi soggetti che operano a diverso titolo, direttamente o per interposta persona, secondo una ripartizione di competenze sempre più marcatamente estesa in senso orizzontale. In secondo luogo, per l'estrema varietà delle possibili tipologie di concorso che possono verificarsi anche tra i soggetti apicali, il cui contributo può articolarsi in forma attiva o passiva, a seconda che si contesti un accordo, incentivo o incoraggiamento al reato presupposto ovvero il suo omesso impedimento. Può verificarsi, infine, il caso di concorso tra più enti.

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6 comma 1 prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza' o 'OdV' o anche solo 'Organismo');
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2 prevede che l'Ente debba:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Recentemente l'art. 6 in commento è stato novellato con l'istituto del whistleblowing (già disciplinato dal legislatore con la legge 190/2012 per il settore pubblico), esteso anche ai privati. Tale implementazione appare dunque fondamentale ai fini del giudizio di stratta idoneità e concreta attuazione del Modello 231.

8 Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2020, n. 8785.

La Corte di Cassazione - **Cass. Penale, Sez. IV, 10 maggio 2022 (ud. 15 febbraio 2022), n. 18413** – statuendo che *«l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente, tali essendo, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (cd. immedesimazione organica "rafforzata"), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due»*, ha fornito i necessari chiarimenti al fine di identificare correttamente la struttura dell'illecito amministrativo derivante da reato, come definito dal D.lgs. 231/01.

In particolare, la Suprema Corte ha approfondito i presupposti necessari ai fini dell'incolpazione della persona giuridica, ponendo in rilievo l'indefettibilità del passaggio logico-giuridico primario: **l'accertamento di un interesse o vantaggio dell'ente**.

La rigorosa analisi di questo elemento consente di scindere marcatamente l'illecito contestato all'ente dal reato commesso, invece, alla persona fisica. Da ciò discende che l'accertamento della mancata adozione di un Modello organizzativo e della omessa nomina di un Organismo di Vigilanza non possano essere reputati sufficienti ai fini dell'affermazione della responsabilità ex criminis in capo all'ente incolpato⁹.

Ad interessare particolarmente, nel caso trattato dalla Suprema Corte, sono le ragioni addotte nella motivazione della sentenza che ha disposto la condanna dell'ente, poste a sostegno del ragionamento che ha indotto la Corte locale a condannare l'ente, riscontrandone **l'interesse** in ragione della *"assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro"* nonché della *omessa nomina di un "organo di vigilanza che verificasse con sistematicità e organicità la rispondenza delle macchine operatrici [...]"*.

Diversi sono gli aspetti critici che inficiano le argomentazioni addotte dalla Corte d'Appello, tutti accuratamente approfonditi dalla Corte di Cassazione nella sentenza di accoglimento in commento. In primo luogo, la Suprema Corte ha censurato l'approccio adottato in sede di descrizione del capo d'accusa, evidenziando come dallo stesso **"non emerga con chiarezza il concreto profilo di responsabilità addebitato alla società"**. Risulta, infatti, fallace la correlazione operata nel giudizio di merito, tra **incolpazione della società e mancata adozione del modello organizzativo**, e ciò in quanto, **ancorché la concreta adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire gli illeciti e rispondente ai canoni posti dal Decreto possa consentire di escludere la responsabilità dell'ente per l'illecito**, la mancanza dello stesso non si può reputare, ex se, sufficiente a giustificare un addebito di responsabilità in capo alla persona giuridica incolpata. Nemmeno, si aggiunge, è sufficiente che sia contestata la mancata nomina di un Organismo di Vigilanza.

⁹ Il ricorso era avverso una sentenza che confermava la responsabilità a carico dell'ente, ai sensi dell'**art. 25-septies del D.lgs. 231/01**, emanata dal Tribunale vicentino e confermata in grado d'appello a Venezia. Dal giudizio di merito traspare, in tutta evidenza, una erronea ricostruzione tecnico giuridica della struttura dell'illecito derivante da reato, che si è tradotta in un provvedimento di condanna irrimediabilmente lacunoso ed incoerente in punto di motivazione. Sicché, la Corte di Cassazione, interpellata tramite il ricorso in analisi, ha censurato l'ultima pronuncia, operando il rituale rinvio ad altra sezione della Corte circondariale.

Procedendo con ordine, ecco gli snodi della vicenda fondamentali ai fini della presente analisi. Anzitutto, è doveroso chiarire che il procedimento penale è insorto in conseguenza di una lesione personale aggravata da violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, occorsa ai danni di un dipendente della società incolpata. In conseguenza dell'evento lesivo si sono profilati due distinti capitoli di responsabilità: l'uno, quello "tradizionale" gravante sulla persona fisica-datore di lavoro, e l'altro attagliato, invece, alla persona giuridica (società intestataria del rapporto di lavoro dipendente). Sicché sono gemmati due separati filoni processuali, il primo dei quali ha condotto alla condanna di un amministratore della società, ai sensi dell'art. 590 c.p., comma terzo, c.p.; il secondo ha invece portato alla condanna dell'ente, reputandosi accertata la realizzazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, previsto e punito dall'art. 25-septies, comma terzo, del D.lgs. 231/01.

La Suprema Corte si è, quindi, premurata di svolgere un breve approfondimento dogmatico, orientato a chiarire le dinamiche di attribuzione della responsabilità agli enti, e così illustrando i meccanismi che si pongono alla base del D.lgs. 231/01. Ha ricordato che, affinché si possa pervenire ad un provvedimento di condanna nei confronti di un ente collettivo, è necessario, preliminarmente, accertare la sussistenza di **almeno uno dei due criteri di imputazione oggettiva del fatto illecito**, disciplinati dall'art. **5 del D.lgs. 231/01**, ed alternativi tra loro. Deve quindi essere provato che il fatto illecito sia stato realizzato nell'**interesse** dell'ente, valutando *ex ante*, in chiave soggettiva, la **proiezione finalistica** dell'agire criminoso della persona fisica autrice della condotta; ovvero che dal reato-base sia derivato un **vantaggio** in capo alla persona giuridica, da valutarsi *ex post* e su base oggettiva. Tali concetti sono stati variamente approfonditi dalla dottrina specialistica e più volte vagliati in sede di giudizio di legittimità, tuttavia, ancora oggi, la *ratio* sottesa pare non essere stata universalmente recepita. Più specificamente, molteplici approfondimenti accademici e numerose sentenze hanno vagliato la problematica afferente al rapporto tra il requisito dell'interesse o vantaggio e gli illeciti colposi rilevanti ex D.lgs. 231/01, tra i quali rientrano naturalmente i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose di cui all'art. 25-septies. In tali particolari casi, l'interesse in capo alla società si identifica nel **risparmio di spesa** conseguito in relazione al mancato approntamento delle necessarie cautele, ovvero nel **risparmio di tempo** volto a velocizzare le lavorazioni, a discapito della sicurezza dei lavoratori. Decisiva, ai fini del riconoscimento di una colpa organizzativa in capo all'ente incolpato, risulta essere sempre l'assunzione di una **scelta d'impresa** mirata a sacrificare la sicurezza del personale all'altare della produttività. Evidenziati tali aspetti, la Cassazione ha posto in evidenza, anche richiamando un'altra recente sentenza di legittimità, la corretta ricostruzione della struttura dell'illecito dipendente da reato. La Corte ha chiarito che nell'illecito debbono concorrere la "*relazione funzionale tra reo ed ente*" e la "*relazione teleologica tra reato ed ente*", ciò ai fini della ricostruzione della presenza di una immedesimazione organica e della contestazione all'ente di un **fatto proprio**, anziché di un **fatto altrui**. Non solo, per evitare di incorrere in pericolosi automatismi, assimilabili alla attribuzione di una responsabilità oggettiva in capo alla persona giuridica, è, altresì, doveroso appurare la sussistenza di una colpa organizzativa a carico della stessa, che sia causalmente correlata all'illecito presupposto, nonché autonoma e distinta rispetto ai profili di responsabilità della persona fisica autrice della condotta illecita. Nella sentenza di merito censurata, il risparmio di spesa veniva identificato nel "*risparmio di spesa quale tempo lavorativo da dedicare alla sua predisposizione ed attuazione*", con un richiamo limitato e solo generico di altre possibili voci di risparmio di spesa.

In definitiva, le argomentazioni proposte dalla Corte d'Appello a sostegno della pronuncia di condanna vengono definite **carenti** e **contraddittorie** dalla Cassazione. Ed infatti, quest'ultima ha ritenuto evidente che la Corte di merito avesse sovrapposto e confuso i profili di responsabilità degli amministratori/datori di lavoro con quelle dell'ente. Di più, la Corte d'Appello avrebbe omesso di vagliare adeguatamente la prova della eventuale sussistenza di una **colpa di organizzazione** in capo all'ente, consistente in una carenza organizzativa tale da determinare una situazione di fatto propizia per la commissione dell'illecito presupposto. Evidenzia la Corte di Cassazione che tale

valutazione rappresenta uno snodo irrinunciabile ai fini della configurabilità dell'illecito da imputarsi all'ente, si impone infatti che la "**colpa di organizzazione sia rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell'ente) responsabile del reato**".

Infine, la Cassazione ha mosso una ulteriore contestazione all'iter argomentativo sviluppato dalla Corte veneta. Nella specie, come già si è accennato, la sentenza di condanna si fondava, oltre che sulla mancata adozione di un modello organizzativo, anche sulla **mancata nomina di un Organismo di Vigilanza** che fosse deputato a verificare pedissequamente l'efficienza e lo stato di manutenzione dei macchinari utilizzati all'interno dell'azienda. Ebbene, la Suprema Corte correttamente ha chiarito che **attribuzioni di tale sorta risultano del tutto estranee ed ultronee rispetto a quelli che sono i compiti che devono gravare**, in concreto, sull'**Organismo di Vigilanza**. Prevede, infatti, il D.lgs. 231/01 che l'Organismo di Vigilanza sia incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo, oltre che di curarne l'aggiornamento. È naturale che in un contesto aziendale che palesi evidenti rischi per la sicurezza, tra i compiti dell'OdV rientrino, fuor di dubbio, anche quelli di instaurare ed intrattenere costanti flussi informativi da e verso le funzioni deputate all'adozione delle misure tecniche preventive e ad esperire i necessari controlli di efficienza. E quindi l'OdV ben potrà intervistare (o sottoporre a questionari periodici) il Datore di lavoro, il RSPP o l'ASPP, come anche il RLS; così raccogliendo ogni informazione necessaria a far emergere un qualsivoglia deficit organizzativo e, conseguentemente, sollecitare i vertici organizzativi ad apportare i necessari interventi rimediali. Tuttavia, non possono certo essere addossati all'organismo di vigilanza oneri di verifica a carattere tecnico, della specie di quelli menzionati nella sentenza di merito.

In conclusione, dalla pronuncia della Corte di Cassazione si possono ricavare diversi principi di ordine generale: la **mera assenza di un modello organizzativo**, così come la **omessa nomina di un OdV, non sono sufficienti ad integrare il requisito dell'interesse o vantaggio ex art. 5 del D.lgs. 231/01** e né, tantomeno, a fondare una sentenza di condanna a carico dell'ente; ai fini della configurabilità dell'illecito dipendente da reato a carico della persona giuridica, **non si può mai prescindere dal fornire la rigorosa prova circa la presenza di una colpa di organizzazione a carico dello stesso**, che abbia favorito l'esecuzione della condotta illecita della persona fisica (apicale o subordinata) operante all'interno dell'ente.

L'intervento ermeneutico della Corte di Cassazione sembra sgombrare il campo da storture interpretative che, purtroppo, sovente prendono piede presso le corti locali, talvolta ancora poco avvedute in sede di applicazione della responsabilità degli enti da reato ex D.lgs. 231/01. Ed infatti, nella valutazione della responsabilità 231 degli enti, **il vaglio di idoneità del modello** pertiene ad una fase **cronologicamente secondaria** del percorso argomentativo che il giudice è chiamato a svolgere. E, infatti, la valutazione circa l'avvenuta adozione di un Modello organizzativo "*idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*", si rende necessaria solo ed esclusivamente qualora sia già stata appurata l'esistenza dei **requisiti soggettivi ed oggettivi** sottesi alla affermazione della possibile responsabilità dell'ente. L'assenza del modello, quindi, deve essere valutata solo dopo che:

- sia stato accertato il reato-base presupposto alla responsabilità;
- sia provato che tale reato sia **stato commesso da un soggetto** – apicale o sottoposto all'altrui direzione – **interno all'ente** e
- il reato-base sia stato commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente.

Una volta accertata la sussistenza degli ineludibili presupposti, deve altresì essere accuratamente vagliata la presenza di una carenza organizzativa interna all'ente, che abbia consentito all'autore del reato di agire liberamente; un "*modo di essere colposo*" dell'ente, imputabile ad un *deficit* strutturale interno allo stesso, che non ha permesso di prevenire ed impedire la condotta illecita. Solo a questo punto viene in rilievo il possesso o meno del Modello organizzativo menzionato dagli artt. **6** e **7** del Decreto. Il Modello, qualora si riveli idoneo a prevenire gli illeciti della natura di quelli verificatisi, consente di **escludere la colpa di organizzazione**. Opera quindi quale **strumento di prova liberatoria** appannaggio dell'ente incolpato, ed il suo mancato possesso **non può mai giustificare l'ingenerarsi di schemi presuntivi di colpevolezza organizzativa** né, tantomeno di **automatismi sanzionatori**. Ciò anche in considerazione del fatto che, si rammenta, l'adozione del Modello organizzativo **non è prevista come obbligatoria dalla legge**.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comporta che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b).

Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o cambiamenti normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e, sub art. 6, comma 2).

Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per questo motivo, in alcuna sanzione.

Tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze (ad es. carenze nel sistema di controllo interno) che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria giudicate, dal Ministero di Giustizia di concerto con i Ministri competenti, “idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del Decreto medesimo”.

Secondo queste, i punti fondamentali per la costruzione di un Modello di Organizzazione e Gestione possono essere così sintetizzati:

- 1) **identificazione dei rischi**, ossia analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- 2) **progettazione del sistema di controllo**, ossia valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed, eventualmente, il suo adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente (ovvero ridurre ad un livello accettabile) i rischi identificati.

Le componenti (i protocolli) di un sistema di controllo preventivo che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello individuate da Confindustria sono:

- Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati.
- Sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti.
- Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo.
- Poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.
- Sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare (fattispecie ora potenziata con l'introduzione dell'istituto del whistleblowing, v. art. 6, comma 2 bis, D.L.vo n. 231/01)
- Comunicazione al personale e sua formazione.

Le linee guida sono state recentemente aggiornate dai “*Principi Consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*” (Gruppo di lavoro Multidisciplinare CNF / CNDCEC / Confindustria / ABI del febbraio 2019). I **Principi consolidati** in materia di Modelli 231, ribadiscono (v. pag. 10, Principi cit.) la necessità di approntare le seguenti precauzioni:

1. Adozione di regole formali che definiscono i ruoli e le responsabilità relative ai processi analizzati, oltre che opportune modalità di tracciabilità e ricostruzione dei processi decisionali;
2. Definizione di principi di comportamento, procedure e azioni di controllo sulle attività svolte tali da prevenire comportamenti a rischio in ambito 231/2001;
3. Predisposizione di policy aziendali di gestione e meccanismi di segregazione delle funzioni;
4. predisposizione di adeguati flussi informativi, quali principali strumenti di riscontro sull'adeguatezza ed efficace attuazione del MOG nonché di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile l'eventuale verificarsi del reato;
5. utilizzo di strumenti per la tracciabilità dei fatti di gestione rilevanti ai fini 231, nella considerazione che il sistema documentale deve avere

la capacità di dimostrare lo svolgimento dell'attività di vigilanza con riferimento al contesto nel cui ambito è stato commesso l'eventuale reato;

6. procedure formalizzate per la gestione delle risorse finanziarie;
7. deleghe specifiche formalizzate;
8. procedure formalizzate per la redazione dei contratti;
9. considerazione di eventuali avvenimenti passati in cui si sono già verificati casi di reati o comunque eventi critici.

Le componenti sopra descritte sono sintetizzate nel Protocollo standard che delinea i principi fondamentali che devono animare l'agire sociale, fra cui:

- “Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal d. Lgs n. 196/2003 e, ora, dal GDPR n. 679/2016).

- “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

- “Documentazione dei controlli”. Il sistema di controllo documenta (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

- Introduzione di un adeguato Sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello.

- Individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

- Obbligo da parte delle funzioni aziendali e segnatamente di quelle individuate come maggiormente a rischio, di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza.

Sia la parte generale del Modello sia la parte speciale contengono **prescrizioni**.

L'ODV, pertanto, dovrà tenere conto del presente Modello e verificare l'attuazione sia di quanto previsto nella sua parte generale sia di quanto previsto nella sua parte speciale.

Per evidenti ragioni di razionalizzazione aziendale ed economia gestionale, il Modello 231 RIECO SPA recupera a sé i protocolli o processi aziendali già disciplinati ed esistenti al tempo dell'approvazione del MOG 231 (valutazione dei rischi fatta in sede di DVR, processi adottati per la gestione dei flussi finanziari, protocolli UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, BS OHSAS 18001, registrazione EMAS etc.), curandone l'adattamento secondo le specifiche e le esigenze proprie del Modello 231 come in appresso dettagliate.

Infine, per quanto in questa sede interessa, si osserva che, rispetto a qualsiasi altro sistema di gestione, il Modello 231 si qualifica per la necessaria istituzione di un Organismo di Vigilanza,

autonomo, qualificato e indipendente (posto all'apice dell'organigramma di controllo e vigilanza), soprattutto nell'azione di verifica e monitoraggio oltre che in quella di aggiornamento e miglioramento, il quale, tra le sue funzioni/competenze, annovera anche quella di vagliare l'astratta idoneità dei processi aziendali ai fini prevenzionali, nonché la loro concreta attuazione da parte degli attori aziendali per fornire e documentare, in ultima analisi, il riscontro tecnico pratico della effettiva funzione preventiva di essi.

Proprio la documentazione di tutti gli out-put di cui al Modello 231 adottato è di fondamentale importanza, **attesa la rilevanza e la proiezione processual-penalistica del Modello 231**, ed atteso che, verificandosi un reato a dolo generico (riciclaggio, truffa ai danni dello stato, reati tributari etc.) o dolo eventuale (es. corruzione o concussione per induzione di cui al 319 quater c.p.), oppure un reato colposo (ambiente e sicurezza), spetta pur sempre alla società fornire la prova dell'astratta idoneità e della concreta attuazione del Modello adottato (assenza di colpa in organizzazione e di interesse o vantaggio per la società) con la conseguenza che il fatto reato si è verificato in quanto l'autore di esso ha **fraudolentemente eluso** (cfr art 6 D.L.vo n. 231/2001) le disposizioni, i principi, le regole, le vigilanze, i flussi etc. di cui al deliberato Modello 231.

L'Organismo di vigilanza tende ad offrire un giudizio tecnico in merito alla sussistenza o meno della c.d. colpa in organizzazione in capo al soggetto impresa; resta infatti esclusivo compito del giudice penale quello di definire l'efficacia scriminante, nel caso concreto, del Modello adottato, insuscettibile di preventiva certificazione.

Il Modello 231 RIECO SPA, in appresso anche MOG 231, è così strutturato

1. parte generale, deputata alla descrizione della norma di cui al D.L.vo n. 231/01, delle finalità del Modello (prevenire le anomalie e/o le criticità che possano qualificarsi come rischio-reato) e alla individuazione dei criteri seguiti per la definizione del risk assessment e dell'action plan;

2. parte speciale, dedicata alla analitica descrizione dei processi aziendali in rapporto al tipo di rischio – reato cui essi appaiono esposti, con la contestuale specificazione delle *compliance programs* a cui attenersi per l'efficace prevenzione e monitoraggio delle condotte commissive e/o omissive che, diversamente, potrebbero dare seguito alla concretizzazione (o anche al solo pericolo) che si verifichi un fatto reato.

La parte speciale consta, complessivamente, di due parti: una dedicata al risk assessment (Matrice di RISCHIO), dove sono riportati i reati, i processi e le risorse esposte a rischio reato, le attività sensibili, le misure di prevenzione, l'indice di rischio, misurato da 1 a 16; l'altra dedicata ai protocolli e ai flussi informativi; protocollo standard; protocollo whistleblowing; segregazione delle funzioni.

3. ODV (Organismo di Vigilanza) collegiale, composto da tre membri, avente i requisiti di **autonomia** (assenza di qualsiasi forma di interferenza e di condizionamento, anche in forza della disponibilità di un budget adeguato al compito), **onorabilità e indipendenza, professionalità e competenza necessarie** alle specifiche fattispecie di riferimento, **continuità d'azione**, vigilanza sull'effettività del modello organizzativo. L'ODV compie, tra l'altro, una verifica tra i comportamenti concreti e il modello istituito; esamina l'adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati; analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; cura il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, se le analisi operative rendono necessario fare correzioni e adeguamenti, ovvero se, in ogni caso, risulti che la normativa, la giurisprudenza e la documentazione di prassi producono novellazioni o mutamenti del quadro

normativo di riferimento tali da richiedere una revisione delle *compliance* 231 adottate. La funzione dell'OdV si manifesta, dunque, sia nell'attività di verifica e monitoraggio, sia in quella di informazione/formazione, segnalazione (ricevimento flussi informativi), proposizione di aggiornamenti. Il tutto è documentato in appositi verbali che evidenziano nel dettaglio le riunioni periodiche e le attività svolte.

4. Adozione di uno o più sistemi informatizzati. Il sistema informatizzato acclude l'intero organigramma aziendale, le funzioni/mansioni dei soggetti delegati, i reati da prevenire, le note e le procedure che si adottano in questo o quel determinato comparto o area o processo debitamente preindividuati (e informatizzati) come "*aree o processi o protocolli a rischio*".

5. Adozione di un codice etico comportamentale-sanzionatorio. Il Modello di gestione si completa di un codice etico e di un codice sanzionatorio, che si completa con le disposizioni di cui al CCNL di riferimento.

6. Adozione di Standard comportamentali, come quello relativo al tema dell'anticorruzione; procedure, protocolli e policy aziendali.

7. Istituzione dei flussi informativi. Il modello di organizzazione e gestione adottato da RIECO SPA prevede l'istituzione di flussi informativi finalizzati a **registrare e documentare le vigilanze e le cose o i fatti oggetto di vigilanza, specifica e generica**. I flussi costituiscono degli oneri a carico dei garanti (preposti, RSPP, direttore tecnico, delegato alla sicurezza etc.) e degli interessati in genere (dipendenti e terzi, apicali, rappresentanti legali, terze parti correlate etc.) i quali devono segnalare all'ODV ogni eventuale anomalia o criticità riscontrata (anche solo potenziale) e al superiore gerarchico (se esistente) e consentono l'adeguamento periodico del DVR e degli altri documenti di analisi di cui al MOG 231 in una fase preventiva, e non successiva, al potenziale fatto dannoso o pericoloso per l'ambiente, per la salute dei lavoratori, nonché per ogni altro ambito suscettibile di sanzione penale. I flussi sono di due principali tipologie: prestabiliti e cadenziati (v.si parte speciale); rimessi alla sensibilità dell'onerato, verificandosi fatti o situazioni suscettibili di approfondimento (v.si protocollo standard);

8. Previsione budget di spesa funzionale al sistema di prevenzione. La società accantona risorse finanziarie finalizzate alla prevenzione dei rischi, in apposita posta di bilancio, a disposizione dell'ODV per l'eventualità che detto organo debba provvedere a compiti quali l'aggiornamento, la cognizione tecnica di specifiche situazioni (es. nomina di un tecnico), a garanzia della sua autonomia di azione.

4 Caratteristiche dei protocolli e dei processi aziendali necessarie per la prevenzione dei reati a dolo generico e colposi (*compliance programs*)

Il MOG 231 RIECO SPA adotta parte dei protocolli aziendali già in essere a diversi effetti (es. UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, BS OHSAS 18001, registrazione EMAS, ISO 37001, ISO 45001).

L'ODV, ciclicamente, verifica la concreta attuazione dei protocolli RIECO SPA e il mantenimento, nel tempo, delle caratteristiche richieste dal MOG 231 aziendale per la loro idoneità alla funzione preventiva.

Tra le caratteristiche oggetto di riscontro si segnalano quelle che impongono ai protocolli adottati dall'azienda il necessario allineamento ai seguenti principi (**protocollo standard**):

REATI A DOLO GENERICO E REATI COLPOSI

I processi aziendali, nonché ogni azione o protocollo aziendale funzionale all'attenuazione-annullamento del rischio reato, **devono** risultare organizzati e predisposti in *compliance* con i seguenti principi

- A) *“Ogni operazione, transazione, azione, procedura, protocollo deve essere: verificabile, documentata, protetta, coerente e congrua”*
- B) *“Nessuno può gestire in autonomia e indipendenza un intero processo”*
- C) *“Documentazione dei controlli”*
- D) *“assenza conflitto di interesse”*
- E) *“erogazione di formazione/informazione generica sulle specifiche e sugli obiettivi di cui al presente Modello; formazione specifica in rapporto alle peculiarità del reato presupposto. Documentazione della formazione e previsione di test di apprendimento”*
- F) *“competenze in seno ai soggetti preposti (culpa in eligendo)”*

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI REATI COLPOSI

- G) *“vigilanza qualificata: continuità della vigilanza, specificità della stessa ed emendabilità da parte del soggetto vigilante” (culpa in vigilando)*
- H) *“acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie a norma di legge o regolamento o Statuto”*
- I) *“articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e nei protocolli aziendali adottati e da esso richiamati” e “idoneità dei soggetti preposti e mantenimento nel tempo delle qualifiche necessarie al ruolo aziendale affidato”*
- L) *“periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”*
- M) *“compliance alle specifiche di cui all'art. 30 T. U. 81/2008, alle specifiche di cui al T.U. n. 152/2006, nonché alle disposizione di ogni altra norma tecnica che si deve ritenere applicabile in ragione dell'oggetto sociale”*
- N) *“rendiconto del proprio operato – flusso informativo”.*

L'ODV verifica se i processi o protocolli aziendali, nonché i soggetti interessati, adottati in ragione del fine da raggiungere (es. rapporti con la PA, trattamento documentazione contabile, gestione operazioni finanziarie, esternalizzazione delle informazioni riguardanti l'azienda, etc.), si attengono ai criteri sopra elencati per garantire il risultato di legalità voluto dal legislatore (prevenire i reati presupposto).

4.1 Sistema organizzato di deleghe e funzioni

I protocolli che organizzano l'azione sociale devono essere sufficientemente formalizzati e chiari, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti (segregazione delle funzioni, mansionario o *job descriptions*), con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni. A tal riguardo, dunque, i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione. In proposito nella parte speciale del Modello si dà contezza di come la struttura organizzativa di RIECO SPA rappresenta l'organigramma societario ed individua le responsabilità di ciascuna unità organizzativa, le linee

di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

I poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione dei soggetti che possono esercitare detti poteri e delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a maggior rischio di reato (ad es. rapporti con enti pubblici e PPUU).

Poteri autorizzativi e di firma sono definiti da RIECO SPA nelle procure rilasciate (v.si statuto sociale)¹⁰; poteri specifici, in rapporto a determinate fasi o aree di rischio, sono definiti nel documento “Segregazione delle funzioni”.

Attualmente in RIECO SPA non esiste il delegato ex art. 16 T.U. Sicurezza.

4.2 Controlli

Nell’ambito di ciascuna attività a rischio individuata, la Società deve porre specifici presidi. Il grado di controllo che la Società deciderà di attuare per ciascuna attività a rischio dipende, oltre che da una valutazione in termini di costi-benefici, dalla soglia di rischio ritenuta accettabile dal management della Società per quella determinata attività. I principi di controllo che dovranno essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura richiamano la garanzia dell’integrità ed etica nello svolgimento dell’attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio, come ad esempio i rapporti con la P.A.; la definizione dei compiti e delle responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio; l’attribuzione di responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito; la corretta definizione, comunicazione ed assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati; la garanzia del principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell’autorizzazione, dell’esecuzione e del controllo; la regolamentazione delle attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi); la garanzia circa la verificabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione.

¹⁰ RIECO SPA adotta la procura civilistica, per via della quale il vertice dell’ente distribuisce i poteri ed i doveri a singoli soggetti chiamati a sovrintendere alle funzioni che vengono loro trasferite. La delega può essere anche penalistica, nel senso che la delega di funzioni distribuisce le responsabilità penali che possono derivare dallo svolgimento dell’attività delegata (cfr artt. 16 e 17 T.U. 81/08). Si specifica che, in assenza di un riconoscimento normativo dell’istituto della delega, è stata soprattutto la giurisprudenza, al fine di evitare che il ricorso alla delega fosse finalizzato ad un uso disinvolto della stessa, ad elaborare un dettagliato catalogo di requisiti oggettivi e soggettivi, che ne spiegassero l’efficacia e ne determinassero l’effettività. La forma scritta, recante data certa, la presenza di indiscussi requisiti di professionalità ed esperienza in capo al delegato rispetto alla specifica natura delle funzioni delegate, l’attribuzione al delegato di tutti i poteri organizzativi, di gestione e controllo sempre rispetto alla natura dettagliata delle funzioni conferite con l’atto di delega, l’attribuzione di autonomia di spesa in ambito di funzioni delegate, l’accettazione per iscritto del delegato e la pubblicità della delega in ambito operativo ne sono gli elementi specificanti. Tale strumento trova la sua *ratio* nell’impossibilità per l’Amministratore Unico (o Consiglio d’Amministrazione ovvero per l’Amministratore Delegato) di grandi società, di controllare, sovrintendere e presiedere personalmente a tutte le attività svolte nell’ambito dell’Azienda, anche in considerazione dell’elevato tecnicismo di talune attività, assicurando il pieno rispetto delle norme esistenti nel nostro ordinamento giuridico. La presenza di un atto di delega, pertanto, evidenzia una reale forma di autonomia del delegato ed un divieto di ingerenza del delegante nell’esercizio dei poteri conferiti nel documento scritto ed accettato per iscritto.

L’esistenza oggettiva di tale impossibilità di “governo” sull’Azienda, determina anche l’impossibilità che il vertice possa essere chiamato a rispondere *tout court* di fatti penalmente rilevanti, laddove questi ultimi sfuggano al suo diretto controllo. Di qui la necessità di prevedere, oltre alle procure, le deleghe di funzioni, anche al fine di una puntuale individuazione dei soggetti preposti all’esercizio di funzioni penalmente rilevanti.

Deve essere garantita, pertanto, **la tracciabilità dell'attività** attraverso un adeguato supporto documentale che consenta di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli. E' opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di **sistemi informatici** in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti e documentando i controlli effettuati.

L'Organismo di Vigilanza verifica se le funzioni aziendali competenti provvedano tempestivamente alla verifica ed adeguamento dei propri processi ai principi sopra riportati. Il processo di verifica ed adeguamento si attiva su verifica a campione per iniziativa dell'OdV ma anche previo specifico *reporting* da parte delle funzioni aziendali per quanto di loro competenza, secondo la modalità e la tempistica suggerite dal caso di specie o concordate con l'OdV medesimo.

4.3 Soggetti destinatari

Il Modello di organizzazione e di gestione costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, **atto di emanazione dell'organo esecutivo della società**. Ne consegue che le regole contenute nel Modello RIECO SPA si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività emerse come "a rischio". I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Con riferimento alle procedure del Modello ed alla Mappa delle aree a rischio, ogni integrazione e/o modifica potrà essere formalmente adottata ed approvata, **anche su segnalazione e/o previo parere dell'Organismo di Vigilanza**, dall'Amministratore Unico (o dall'Amministratore Delegato, il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile). **L'Amministratore Unico (o il Consiglio di Amministrazione), infatti, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n.231/01 mantiene invariate tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal codice civile e dallo Statuto, cui si aggiungono quelle relative all'adozione ed efficacia del Modello nonché la predisposizione di strumenti (tra cui le risorse finanziarie) per il corretto funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.**

L'Organismo di Vigilanza coopera alla materiale realizzazione degli aggiornamenti o integrazioni del Modello stabilite dall'Amministratore Unico (o dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato), avvalendosi dell'operatività della propria struttura Internal Audit o, se necessario, di società di consulenza esterne specificatamente incaricate, provvedendo a monitorarne la correttezza dei risultati. L'ODV deve rendicontare annualmente al CDA il proprio operato.

4.4 Attuazione del modello: Flussi informativi e Whistleblowing

L'adozione del Modello RIECO SPA costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello. Per la fase di attuazione del Modello, l'Amministratore Unico (o il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato), supportati dall'Organismo di

Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, sarà responsabile dell'implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative sostitutive delle precedenti, le appendici di aggiornamento necessarie per il recepimento di nuove norme o di nuove interpretazioni giurisprudenziali o per il mutamento del contesto interno ed esterno.

L'attuazione e il controllo in merito al rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel Modello sono prerogative dell'ODV e di tutto il personale della Società ed, in particolare, di ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività.

Pertanto tutti devono attivare i flussi informativi, in caso di anomalia o criticità, informando tempestivamente, a seconda della tipologia del fatto, il superiore gerarchico e, nei casi più gravi, l'OdV, anche mediante lo strumento del *Whistleblowing* (si rimanda al protocollo di riferimento, "segnalazione illeciti") recentemente introdotto, con decorrenza dal 01 gennaio 2018, con la novellazione dell'art. 6 del D.L.vo n. 231/01

Si tenga presente che l'individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati presupposto implica una valutazione continua e dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificarne l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato indicate nel d.lgs. n.231/01 e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione. Da questa analisi scaturisce la mappatura delle aree a rischio e dei controlli, che è parte integrante e presupposto fondamentale del Modello 231 RIECO SPA, determinandone l'ambito di efficacia e di operatività di tutti i suoi elementi costitutivi.

L'attività di predisposizione e di costante aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio è responsabilità dell'organo esecutivo aziendale (Amministratore Delegato o Consiglio di amministrazione) il quale informa il sistema di prevenzione alla concreta definizione e collocazione delle funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività "a rischio reato", alla specificazione delle fattispecie di reato astrattamente ipotizzate, all'individuazione degli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati.

L'aggiornamento del MOG 231 deve aversi anche in occasione di modifiche sostanziali nella struttura organizzativa della Società (costituzione/modifica di unità organizzative; avvio/modifica di attività, operazioni straordinarie etc.), oppure qualora intervengano importanti modifiche legislative (introduzione di nuove fattispecie di reato) o novellazioni interpretative promanate dall'autorità giudiziaria, o si accerti un'insufficienza mappatura anche a seguito di accertate violazioni del Modello RIECO SPA.

5 Disamina del d.l.vo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dallo Stato Italiano.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente alcune specifiche fattispecie di reato e che

mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, **gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti**.

L'art. 5 del Decreto stabilisce che le persone fisiche che commettendo uno specifico reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente ne possono determinare la responsabilità, possono essere:

- c) persone fisiche che rivestono posizione di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- d) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

L'Ente non è ritenuto responsabile qualora i soggetti che rivestono posizione di vertice abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. Inoltre, viene meno la responsabilità dell'Ente per i reati commessi dalle persone di cui sopra, quando lo stesso prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi**;
- l'Ente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- l'autore dell'illecito ha commesso il reato eludendo in modo fraudolento i modelli di organizzazione e di gestione predisposti;
- l'Organismo di Vigilanza non ha ommesso o adempiuto in modo parziale ai suoi doveri.

Nell'ipotesi in cui l'Ente commetta uno dei reati indicati al precedente paragrafo, lo stesso potrà subire l'irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità competenti.

Come stabilito all'art. 9 del Decreto, le sanzioni amministrative previste dal legislatore si suddividono in:

▪ **Sanzioni pecuniarie** (artt. 10, 11, 12 del D.lgs. 231/2001)

si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 €. Il numero di quote viene stabilito dal Giudice sulla base degli indici individuati dal comma 1 dell'art. 11, mentre l'importo delle quote è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

▪ **Sanzioni interdittive** (art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001)

sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice in sede penale, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del

Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

▪ Pubblicazione della sentenza (art. 18 del D.lgs. 231/2001)

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva.

▪ Confisca (art. 19 del D.lgs. 231/2001)

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna.

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6 comma 1 prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- e) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- f) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza' o 'OdV' o anche solo 'Organismo');
- g) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- h) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2 prevede che l'Ente debba:

- f) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- g) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- h) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- i) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

j) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello comporta che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b).

Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;

- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o cambiamenti normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e, sub art. 6, comma 2).

Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per questo motivo, in alcuna sanzione.

Tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente (o scriminante ex art. 6 D.L.vo n. 231/01) prevista dal Legislatore.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze (ad es. carenze nel sistema di controllo interno) che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia **concorso** nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel codice penale e, in particolare, negli artt. 110 c.p.1 e 113 c.p.2. Risulta, invece, non altrettanto immediata la sua rilevanza ai fini del decreto 231.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza ammettono che l'attività antigiusuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica sicchè ciascun concorrente risponde, come di azione propria, non solo degli atti da lui personalmente compiuti, ma altresì di quelli compiuti dai correi, nell'ambito dell'impresa concordata. La Corte di Cassazione invero afferma che ammettere la pluralità dei fatti di reato anche laddove l'evento finale sia unico. Tale pluralità viene individuata dalla Corte proprio in relazione all'elemento psicologico e alla condotta di coloro che forniscono un contributo causale alla realizzazione dell'evento. La Corte prosegue altresì con l'analisi degli artt. 42 co. 2 c.p. e 113 c.p. il cui esame congiunto consente di superare le teorie che escludono la configurabilità dell'istituto del concorso colposo nel reato doloso. Queste ultime si baserebbero esclusivamente sulla circostanza che l'istituto della cooperazione sia previsto solo in forma colposa e non dolosa. Tuttavia, la Corte di Cassazione ricostruisce tale elemento psicologico non già diversamente

rispetto alla colpa, bensì in modo ad essa omogeneo. Il dolo sarebbe per ciò dotato di un *quidpluris* rispetto all'elemento colposo sostanziandosi tale differenza nell'aver altresì voluto l'evento (Corte di Cassazione, sez. iv Penale - sentenza 20 settembre 2011, n. 34385).

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegua l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, co. 6, d. lgs. n. 81/2008).

Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri *partner* commerciali.

In proposito rilevano, ad esempio, le c.d. *white list* previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List"). L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale *partner* alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

Da questo punto di vista, ad esempio, assume particolare importanza la **declinazione meticolosa della qualifica fornitori** da parte dell'azienda.

Un caso ulteriore potrebbe essere quello del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato.

Questa casistica suggerisce l'opportunità di promuovere all'interno dell'impresa un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche realizzative dei reati rilevanti ai fini del decreto 231 (formazione generica e specifica, definizione di indicatori di rischio etc.). Ciò soprattutto per favorire un'attenta selezione e successiva gestione dei propri *partner* e interlocutori, sia pubblici che privati.

Il concetto di "interesse"

Il richiamo all'interesse dell'ente (quanto meno concorrente e da valutarsi ex ante rispetto al momento di realizzazione dell'illecito rilevante) colora in senso soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica: pertanto, sarà sufficiente accertare che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente affinché questo ne risponda, indipendentemente dalla circostanza che quell'obiettivo sia stato conseguito, come chiarito anche in sede giurisprudenziale (ex multis cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 20.09.2004).

Anche solo l'intenzione dell'autore del reato di procurare un vantaggio alla persona giuridica è dunque presupposto autonomo e sufficiente a coinvolgere la responsabilità della

persona giuridica. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla condotta di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p. commessa dal rappresentante di una società operante con la pubblica amministrazione al fine di garantire alla propria azienda rilevanti commesse pubbliche: in tale ipotesi, anche se il fine del corruttore non viene realizzato, la sussistenza dell'interesse dell'ente risulta assolutamente indiscutibile, quasi *in re ipsa*.

E' stato chiarito che l'interesse, a differenza del vantaggio, si configura come "finalizzazione oggettiva del reato ad una utilità economica per l'ente", da valutare ex ante (cfr. Tribunale di Milano, Sez. I, Penale, sentenza in data 18 dicembre 2008). Da ciò consegue che l'interesse sarà sussistente anche nelle ipotesi in cui il vantaggio non si sia effettivamente realizzato.

Nelle ipotesi in cui dall'attività di polizia giudiziaria emerga che il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non è stato realizzato nell'interesse di questo, si potrà ravvisare la "rottura" dello schema di immedesimazione organica, con la conseguenza che, emergendo per tal via la manifesta estraneità della persona morale, alla stessa nulla potrà essere contestato. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15641/2009, ha sottolineato come tale riscontro, prima da parte della polizia giudiziaria e poi da parte del Pubblico Ministero e del Giudice, deve essere particolarmente accurato e finalizzato a verificare se l'ente sia stato utilizzato come "schermo" per finalità esclusivamente personali degli autori del reato, evitando in tal modo di coinvolgerlo "nelle azioni illecite degli amministratori in qualità di responsabile mentre in realtà può risultarne soltanto una vittima".

Laddove, invece, emerga che l'autore abbia commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi, e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria irrogabile (art. 12, comma 1, lett. a) e l'inapplicabilità di alcune sanzioni interdittive.

In altri termini, l'interesse dell'autore del reato può oggettivamente coincidere con quello dell'ente, ma la responsabilità di quest'ultimo sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'autore del reato obiettivamente realizza (rectius: la sua condotta illecita appare ex ante in grado di realizzare) anche quello dell'ente. Conseguentemente, il reato presupposto può essere funzionale al soddisfacimento dell'interesse concorrente di una pluralità di soggetti: può, cioè, essere un interesse "misto" (cfr. Cass., Sez. II, Penale, sentenza n. 3615/2006).

Il concetto di vantaggio

Il requisito del vantaggio, la cui sussistenza dovrà essere accertata attraverso una valutazione obiettiva condotta a posteriori, è ancorato al risultato, rilevante prevalentemente sotto il profilo patrimoniale, che l'ente ha tratto, direttamente o indirettamente, dalla commissione dell'illecito, a prescindere anche dal fatto che chi l'ha commesso non abbia agito nel suo interesse.

In merito a quanto precede, in sede giurisprudenziale è stata statuita la rilevanza del vantaggio anche:

- non patrimoniale (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza in data 20.09.2004, e Tribunale di Trani, sentenza in data 26.10.2009);

- indiretto (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 12.03.2008 e Cass., Sez. II, Penale, sentenza 15641/2009). In particolare:

- il giudice meneghino ha riconosciuto la rilevanza anche di un vantaggio indiretto, sempre economicamente apprezzabile e derivante dalla commissione del reato-presupposto, costituito dalla possibilità per l'ente di essere più competitivo sul mercato rispetto ai concorrenti che gli

hanno consentito, successivamente, l'aggiudicazione di una gara per effetto dei vantaggi illeciti (diretti);

· il massimo Organo di legittimità ha affermato la rilevanza del vantaggio "indiretto" rappresentato dall'assunzione da parte dell'ente, per effetto della commissione del reato presupposto, di una posizione di quasi monopolio raggiunta nell'area geografica di riferimento.

In merito, sarà necessario individuare chi ha beneficiato del vantaggio derivante dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica e l'eventuale beneficio che da tale comportamento possa essere derivato all'ente. L'apprezzamento di tale ultimo aspetto risulta di estrema importanza dovendosi considerare che proprio da questa valutazione potrà derivare la stessa punibilità dell'ente ed il conseguente suo assoggettamento a sanzione.

Sul piano investigativo, precisamente nella formazione della prova della responsabilità dell'ente, tenendo conto di quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto 231 e secondo quanto statuito dal Tribunale di Trani (sentenza in data 26 ottobre 2009), il vantaggio potrà essere valorizzato quale elemento apprezzabile ex post ma dimostrativo del suo interesse ex ante, **tenendo conto che lo stesso è destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma dell'art. 5.**

E' da rilevare come sul piano giurisprudenziale sia stato chiarito che il vantaggio non deve avere il carattere della permanenza essendo sufficiente quello della istantaneità, con la conseguenza che non assumerà rilevanza, ai fini di una possibile esclusione della responsabilità dell'ente, il fatto che il profitto derivante dal reato presupposto sia transitato solo momentaneamente nel suo patrimonio per poi fuoriuscirne, posto che comunque si è realizzato, per un lasso più o meno lungo di tempo, un incremento di ricchezza. In merito a quanto precede, la Cass., II Sez. penale, nella sentenza n. 3615/2006, ha ribadito che "ciò che avviene dopo resta perciò condotta "post factum..." inidonea ad "elidere il dato storico del profitto già conseguito dall'ente".

Conclusivamente, tenendo conto delle indicazioni sopra riportate, emerge che l'attività investigativa dovrà essere finalizzata, in merito a tale aspetto, a verificare se il provento della condotta criminosa:

- sia rimasto nella disponibilità dell'ente (anche temporanea);
- ovvero sia stato reimpiegato per finalità "latamente societarie"

Vantaggi fortuiti

Nel caso in cui dall'attività investigativa dovessero rilevarsi elementi tali da evidenziare che la condotta del reo posta in essere nell'interesse esclusivo suo o di terzi abbia prodotto effetti positivi (cc.dd. vantaggi "fortuiti") nella sfera giuridica dell'ente, si reputa opportuno, pur ritenendo plausibile concludere per l'inesistenza di forme di responsabilità amministrativa in capo all'ente, che l'eventuale sussistenza della sua responsabilità dovrà essere rimessa all'apprezzamento della competente A.G., evidenziando come sul punto sia possibile, in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevare una duplice interpretazione, in accordo con quanto sostenuto in dottrina. Nello specifico, da una parte vi è chi, richiamando anche la relazione illustrativa, ritiene nell'ipotesi in commento l'insussistenza della responsabilità dell'ente (in senso conforme cfr. Cass., Sez. VI, Penale, sentenza n. 32627/2006), risultando quest'ultimo completamente estraneo alla vicenda. Altra interpretazione, muovendo dalla lettera dell'art. 5, comma 2, e sulla base di una lettura sistematica del decreto, conclude per la responsabilità dell'ente replicando, alle osservazioni secondo cui nel caso dei vantaggi fortuiti all'ente verrebbero imputati fatti che sfuggono alla propria sfera di controllo, che il legislatore ha inteso sollecitare le imprese all'adozione di modelli organizzativi tali da ampliare le proprie

potenzialità di controllo all'interno dell'organizzazione aziendale, e idonei ad evitare, attraverso più sofisticate procedure interne, la consumazione di reati da parte dei propri apicali/sottoposti.

L' "interesse" ed il "vantaggio" nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro

Tenendo conto di quanto sottolineato con riguardo ai concetti di "interesse" e di "vantaggio", emerge immediatamente come le citate considerazioni, in ragione della diversità in punto di elemento soggettivo che caratterizza i reati colposi, non possono essere estese *sic et simpliciter* alle ipotesi di responsabilità dell'ente dipendente da uno dei reati-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.

In proposito, va osservato che il concetto di "interesse" dell'ente, che deve caratterizzare finalisticamente la condotta dell'autore del reato, potrebbe apparire non compatibile con l'agire colposo, stante l'assenza di coscienza e volontà che lo contraddistinguono, mentre sarebbe configurabile, e rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, il solo "vantaggio" dell'ente, valutabile ex post, in funzione della connessione che intercorre tra il reato e la vita dell'impresa e non attraverso l'accertamento dello scopo che ha ispirato l'autore del reato presupposto.

Sul punto, in sede giurisprudenziale, premettendo che i reati presupposto di cui all'art. 25-septies sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è stato sottolineato che se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell'evento. Conseguentemente, è stato affermato che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata, così come, analogamente, nell'ipotesi in cui, realizzata la condotta, l'ente abbia tratto comunque vantaggio dalla stessa, **ad esempio nella forma di un risparmio di costi**, salva la previsione del secondo comma dell'art. 5.

Dall'orientamento giurisprudenziale sopra riportato discende che la polizia giudiziaria, di volta in volta, dovrà accertare: - - se la condotta che ha determinato l'evento (morte o lesioni personali) sia stata o meno determinata da scelte rientranti "oggettivamente" nella sfera di interesse dell'ente, evitando in tal modo un approfondimento sull'elemento finalistico della condotta, non richiesto per la stessa natura dei reati in esame;

- oppure, se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest'ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri, dovendosi in tal modo leggere la disposizione dell'art. 5, nella parte in cui richiede che i reati siano "commessi" nell'interesse o a vantaggio dell'ente (cfr. Tribunale di Trani, sentenza in data 29 ottobre 2009).

* *

La società RIECO SPA mantiene aggiornato un organigramma aziendale che individua i soggetti coinvolti nell'azione sociale, le relative mansioni, gli obiettivi comuni, le relative responsabilità.

L'organigramma è completato nella valutazione dell'unità degli obiettivi perché deve sempre risultare possibile raggruppare l'insieme delle azioni sociali per PROCESSI secondo gli schemi seguenti:

6 Processi aziendali e protocolli operativi

La gestione dell'azienda RIECO SPA passa per i seguenti processi (estratto dal manuale della qualità):

Definizione di **PROCESSO Aziendale** - Per processo aziendale si intende un insieme di azioni (mansioni) poste in essere da uno o più soggetti, nell'interesse dell'azienda, per raggiungere un determinato obiettivo o scopo conforme all'oggetto sociale della società RIECO SPA: es. processo vendite, processo acquisti, processo gestione sicurezza sul lavoro etc.

I processi sono interessati da uno o più **protocolli operativi** i quali definiscono i principi alla base del percorso tecnico operativo posto in essere da ciascun soggetto per dare impulso ai vari step di cui si compone un processo aziendale.

I soggetti coinvolti in detto esame sono sia quelli alle dipendenze della società, sia quelli che a vario titolo concorrono al perseguimento degli scopi sociali. Nella parte speciale del MOG 231 saranno descritti, anche in via non esaustiva, i diversi processi interessati dal presente modello.

Una volta effettuata la ripartizione per processi aziendali si procede ad un esame di essi in relazione al reato o ai reati presupposto predicati dal D. L.vo n. 231/2001, definendo i soggetti (o risorse aziendali) che possono essere coinvolti, concretamente o potenzialmente, nella materiale o potenziale realizzazione della fattispecie criminale che si intende prevenire (v. parte speciale MOG 231RIECO SPA).

Attraverso il coinvolgimento dei diretti interessati, si provvede a definire, in condivisione con la dirigenza e con le altre procedure o sistemi di gestione già in essere in Azienda, un continuo e rinnovato quadro di analisi, prescrizioni specifiche, controlli, flussi informativi, formazione e valutazione, sanzioni e procedure per adottarle etc., tutti funzionali alla potenziale neutralizzazione dei rischi-reato presupposto.

7 Tecnica redazionale del modello 231- sintesi dell'iter procedurale

La costruzione di un sistema di gestione *compliance* al MOG 231 predicato dal legislatore nel D.L.vo n. 231/2001 - nel senso che esso deve risultare astrattamente idoneo e concretamente attuato al fine di prevenire i reati presupposto - impone di

--- schematizzare e monitorare costantemente la mappatura del rischio ai fini del Modello 231, tenendo conto, da un lato, degli specifici reati individuati dal Decreto e, dall'altro, delle partizioni e delle competenze specifiche di ciascun soggetto aziendale, inteso come risorsa interna o esterna, sia esso apicale, sia esso dipendente;

--- organizzare e raggruppare, per quanto possibile in ragione del sistema azienda, i diversi reati considerati dal D.L.vo n. 231/2001 in "FAMIGLIE di reato", secondo l'organizzazione tipo proposta dallo stesso Decreto, e secondo l'unitarietà degli obiettivi/interessi che le norme penali contemplate dal Decreto mirano a tutelare:

--- studiare l'azienda per aree/competenze/comparti/mansioni (organigramma aziendale); quindi analizzare il *risk assessment* tenendo conto delle norme del quadro normativo di riferimento, della interpretazione di esse, dell'evoluzione giurisprudenziale e della documentazione di prassi; e tenendo altresì conto di determinati criteri di cui in appresso si darà contezza.

--- Parallelemente al risk assessment si procede alla redazione dell'action plan di riferimento e la definizione delle misure (tra cui le vigilanze dell'ODV) per la valutazione delle *compliance pertinenti a ciascun reato o famiglia*: v., a tal proposito, PARTE SPECIALE MOG 231 RIECO SPA

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo, peraltro definito nelle stesse Linee Guida Confindustria, sono:

- ✚ codice di comportamento;
- ✚ sistema organizzativo;
- ✚ procedure manuali ed informatiche;
- ✚ poteri autorizzativi e di firma;
- ✚ comunicazioni al personale, sua formazione/informazione e competenza.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere uniformato ai seguenti principi:

- ✚ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✚ separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- ✚ documentazione dei controlli;
- ✚ assenza conflitto di interessi;
- ✚ introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- ✚ individuazione di un OdV, deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello ed a curarne l'aggiornamento, dotato dei seguenti requisiti:
 - ✚ autonomia ed indipendenza;
 - ✚ professionalità;
 - ✚ continuità di azione.
- ✚ obbligo di informativa nei confronti dell'OdV da parte delle funzioni aziendali a rischio di reato.

7.1 Criteri guida impiegati al fine della costruzione ed efficace attuazione del modello 231

1. Lo scopo e la *ratio legis* del D.L.vo n. 231/2001 può individuarsi, sinteticamente, nella necessità di approntare uno strumento endosocietario che consenta, attraverso tutte le sue peculiarità di seguito individuate, la diffusione di una **cultura di impresa** in capo a tutti coloro che, a vario titolo, mantengono un rapporto con questa (dipendenti, collaboratori, professionisti, etc.).

2. Ciò implica

- a. impegno a promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- b. introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati nel d.lgs.n.231/01;
- c. introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal

d.lgs.n.231/01 nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;

d. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto degli esplicitati principi di controllo;

e. istituire un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento

3. Tale cultura, improntata principalmente alla prevenzione dei reati previsti dal decreto nell'interesse dell'impresa, deve anche tradursi in un contributo (seppur indiretto) all'evoluzione generale della legalità (derivante dalla prevenzione delle condotte riprovevoli), nonché alla determinazione di un nuovo approccio nell'adempimento dei propri doveri lavorativi per una più consapevole tutela dell'impresa intesa non solo come strumento per la creazione della ricchezza e del miglioramento del progresso, ma anche come vero e proprio "bene comune" che salvaguardi sia gli interessi eterogenei di chi vi lavora sia quelli di chi, invece, non ha (ma solo apparentemente) alcun rapporto con essa: in quest'ultimo caso, l'impresa va organizzata e strutturata per la salvaguardia di interessi o beni giuridici superindividuali quali la salubrità dell'ambiente e la salute umana, il diritto alla vita, ma anche altri interessi di rango inferiore quali la regolarità dei traffici economici, la tutela della proprietà intellettuale, la privacy, la fede pubblica etc.

4. Da questo punto di vista, appare opportuno, per i fini annunciati, non limitare l'analisi e la stesura (quindi l'attuazione) del Modello esclusivamente nel senso di prevenire l'accadimento dei soli reati esattamente individuati dal decreto, ma di estendere la valutazione complessiva anche in riferimento a reati "della specie di quello verificatosi"; così, ad esempio, gli eventuali comportamenti che il modello impone di adottare o di rendicontare per prevenire che un determinato fatto o atto in capo ad un determinato soggetto possa tradursi in un danno per l'impresa, nell'ottica di un determinato reato che si intende evitare, sono tendenzialmente valutati nel senso di ricomprendere, per quanto possibile, tutti i fatti astrattamente idonei alla verifica del fatto-tipo. Ed è evidente, in tal senso, **che un apporto fondamentale dovrà derivare proprio dal soggetto destinatario dei protocolli aziendali di cui al MOG 231**: questi non solo dovrà contribuire alla determinazione del risk assessment ma, ulteriormente, dovrà fungere da stimolo o impulso per la concreta verifica della tenuta del modello e della sua compatibilità con i molteplici compiti aziendali (tra cui il perseguimento dell'oggetto sociale): di qui la previsione, come si appurerà dalla lettura del presente documento, di oneri specifici quali i **flussi informativi** nonché la necessaria partecipazione periodica ai **corsi di formazione con annessi test di valutazione**.

5. Un ruolo imprescindibile assume dunque lo studio delle singole norme incriminatrici contemplate dal Decreto (**reati presupposto**). Ciò costituisce un sicuro punto di partenza per comprendere se quei determinati e specifici reati possono o non possono verificarsi nel contesto aziendale, in generale e in concreto. Ma, ulteriormente, costituiscono, come anticipato, anche lo stimolo a meglio organizzare l'impresa nell'ottica di interessi corporativi e superindividuali. A tal fine ci si è avvalsi della disamina di ciascuna fattispecie criminale richiamata dal D.L.vo n. 231/01, di cui alle linee guida di Confindustria – ultima versione 2014 - da intendersi parte integrante del presente modello; il decreto 231 prevede infatti che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia (cfr. art. 6 D.L.vo 231/01);

6. La ratio del Modello 231 diparte dalla seguente considerazione: la verifica di un determinato fatto-reato all'interno dell'azienda implica che l'impresa, parallelamente al processo penale riguardante l'autore materiale del reato (*societas delinquere non potest*), può

essere coinvolta sotto il profilo amministrativo, nel senso che può essere destinataria di pesanti sanzioni amministrative (di natura cautelare, interdittive e/o pecuniarie) correlate all'illecito penale; affinché ciò non accada, l'impresa nel suo complesso dovrà dimostrare di aver adottato un **Modello organizzativo** che deve risultare **idoneo ed efficacemente attuato** secondo determinate **linee guida** indicate nel decreto medesimo. Fermo restando che, pur adottando un Modello idoneo ed efficace, il fatto reato **commesso nell'(apparente) interesse o a vantaggio della società** potrà sempre verificarsi, ma, evidentemente, ciò **non implicherà** la responsabilità amministrativa dell'impresa e la potenziale applicazione in danno di esse di una o più delle sanzioni di cui all'art. 9 del D.L.vo n. 231/2001, se questa dimostra:

----- **qualora il fatto-reato sia stato commesso da persone apicali** (cfr. art. 5, comma 1 lett. a) D.L.vo *cit.*), cioè persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, che (cfr. art. 6, D.L.vo *cit.*):

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

----- qualora, invece, il fatto-reato sia stato commesso da **persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 5 del D.L.vo *cit.***, che

la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (tenendo presente che per espressa previsione normativa *“è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*).

7. In ogni caso, la norma (art. 6, comma 2 D.L.vo *cit.*) prestabilisce che *“In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 6 devono rispondere alle seguenti esigenze:*

a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*

b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*

c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*

d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*

e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

I commi 3 e 4 dell'art. 7 del D.L.vo n. 231/2001 dispongono, inoltre, che *“Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività*

svolta, **misure idonee** a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Il funzionamento del modello e, quindi, la relativa efficacia esimente ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L.vo 231/2001, non può prescindere dai controlli circa la relativa concreta attuazione. Il modello, infatti, oltre a dover essere (astrattamente) **idoneo**, deve essere anche concretamente **attuato**, pena, altrimenti, la potenziale inutilità dello stesso ai fini del D.L.vo 231/2001.

Per quanto concerne **il carattere dell'idoneità del Modello**, deve qui considerarsi che lo stesso deve, come in parte anticipato sopra:

A) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

B) prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;

C) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;

D) prevedere obblighi di informazione (c.d. flussi) nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

E) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

F) stabilire eventuali deleghe di poteri e funzioni che sono sempre ammissibili, tuttavia la delega non deve mai costituire un modo per scaricare su altri la responsabilità originaria o fisiologica, ma, esclusivamente, uno strumento per meglio organizzare l'attività di impresa. Fermo restando che vi sono funzioni mai delegabili, v. D.L.vo n. 81/08 (artt. 16 e 17).

Tale procedimentalizzazione è schematizzata nella parte speciale del Modello RIECO SPA

Per quanto riguarda invece **il carattere dell'attuazione concreta del modello**, occorre certamente che lo stesso sia *sentito* dall'azienda e da tutti coloro che vi lavorano a qualunque titolo. Ne consegue che il Modello deve prevedere e, conseguentemente, documentare, soprattutto per la eventuale fase processual-penalistica, la sussistenza di oneri/obblighi di controlli, di rendicontazione (reportazione e flussi informativi), di tracciatura, di periodica formazione e informazione

A) dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché

B) da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; nonché

C) dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera A), che saranno direttamente aggiornati dai rispettivi delegati/preposti.

8. Sempre sul fronte della **concreta attuazione del modello**, si ritiene che all'esito di ogni corso di aggiornamento e formazione i destinatari dovranno permettere l'effettuazione di una **valutazione oggettiva** della formazione, rispondendo ad es. a questionari multi risposta. Quindi dovrà preindividuarsi un **criterio di giudizio** funzionale all'individuazione della sufficienza e alla intelligibilità del corso medesimo (ad es. il destinatario del corso ha risposto correttamente a tot domande su un totale). Resta inteso che in concreto ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione **sufficiente ed adeguata** con

particolare riferimento al proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni e in considerazione dello specifico processo aziendale cui egli è inserito.

9. Tra gli altri elementi costitutivi di un valido Modello 231, vi è l'Organismo Di Vigilanza. La società deve istituire un ODV, ovvero una entità terza, plurima, autonoma e indipendente, che includa personalità esperte in materie giuridiche – economiche – tecniche (sicurezza, ambiente etc.), esperte in materia di criteri di valutazione del rischio ovvero di costruzione di modelli organizzativi, che quindi abbiano credenziali specifiche (ad es. deve risultare la partecipazione a corsi di formazione sul modello 231 o similari in ragione dello specifico ruolo che intendono coprire).

L'ODV adotta un proprio regolamento che contempla i propri poteri, la propria competenza (tra cui sicuramente l'attività di *audit* e di verifica materiale circa l'applicazione concreta del Modello sotto ogni aspetto, l'attività di accesso a tutta la documentazione aziendale e di valutazione soggettiva dei soggetti incaricati, secondo un prototipo di questionario per la valutazione soggettiva, che l'ODV predisporrà e consegnerà agli atti aziendali per la debita conservazione degli stessi); deve disporre di una propria **autonomia finanziaria** assicurabile attraverso la deliberazione di un budget annuale da cui poter attingere direttamente, senza intermediazione con gli organi esecutivi, in caso di urgenza o inerzia da parte di questi, nonché l'indipendenza da altri organi societari. L'ODV, beninteso, non ha poteri certificativi del modello (attività riservata al giudice penale chiamato a formulare un giudizio definitivo in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito contestato), tuttavia costituisce parte integrante e indefettibile del modello 231, voluto dal legislatore per Vigilare sull'applicazione ed attuazione dello stesso.

Le adunanze dell'ODV, almeno trimestrali, dovranno constare da verbale il quale rendiconti l'attività svolta, argomenti in maniera logico-giuridica le eventuali determinazioni e potrà essere conservato agli atti della società con data certa. Come specificato nella parte generale delle LINEE GUIDA Confindustria i membri dell'ODV, che possono essere sia interni che esterni, devono avere alcuni requisiti: **A)** nelle imprese di medio grandi dimensioni, l'ODV deve essere collegiale; **B)** i membri sono autonomi e indipendenti, quindi vanno reperiti tra coloro che sono posti ai vertici o alla dirigenza dell'impresa e che non abbiano la possibilità di decidere autonomamente sull'operatività aziendale perché ciò minerebbe l'obiettività del giudizio sull'operatività del Modello; **C)** i membri devono rispondere al requisito della professionalità: tecniche specialistiche in punto di valutazione, organizzazione e analisi dei sistemi organizzativi, specialmente giuridico-penalistico; **D)** i membri devono possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali, assenza di sentenze di condanna definitive; **E)** l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.), nonché deliberare il compenso per l'attività svolta.

Un ulteriore sviluppo per la **concreta attuazione** del presente modello implica le seguenti prescrizioni oggetto di vigilanza da parte dell'ODV:

- coinvolgimento di soggetti o strutture endoaziendali con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'impresa, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va quindi riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio, etc.).

- onere a carico dei soggetti particolarmente individuati di **flussi informativi** nei confronti dei delegati/incaricati e da questi all'ODV e/o al CDA in caso di riscontro (anche solo potenziale) di anomalie di sistema (rendicontazioni), ciò che, in definitiva, contribuisce anche a meglio responsabilizzare tutti gli "attori" del Modello; la rendicontazione deve essere comunque obbligatoria nel senso che il modello deve prevedere che, almeno una volta ogni bimestre (o diverso periodo predefinito), il soggetto incaricato deve inoltrare un *report* all'ODV o al CDA o al *Key officer* sullo stato dell'arte relativamente al proprio ambito operativo, sostituibile con eventuale report sorveglianze del sistema informatico adottato dall'azienda;
- onere di **pubblicizzare e rendere conoscibili** – anche al fine del miglioramento - i risultati e gli elementi costitutivi del Modello, sicché, dopo l'adozione di quest'ultimo, non si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni che, in ipotesi, evidenzerebbero una carenza organizzativa;
- predisposizione di un **codice etico aziendale** scritto che appalesi l'animo aziendale in avversione alla condotta illecita o criminale e di cui dovrà farsi menzione nei corsi di formazione; il codice deve essere divulgato perché sia quantomeno conoscibile e deve prevedere una sorta di clausola aperta che consenta la possibilità ai destinatari di proporre integrazioni; ad esso potranno affiancarsi ulteriori standard, come l'anticorruzione, l'anticiclaggio etc.
- predisposizione di un **codice sanzionatorio** per sanzionare l'eventuale violazione del Modello, con la disciplina delle procedure da adottarsi ai fini delle contestazioni e comminazione delle sanzioni sulla scorta delle prescrizioni di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 e, quindi, sulla scorta dei precetti di cui al CCNL di riferimento: i fatti sanzionabili dovranno essere predeterminati e conoscibili da parte dei destinatari del modello al fine della legittima contestazione degli addebiti, nel rispetto del contraddittorio, del diritto di difesa e della specificità degli addebiti.

7.2 Criteri guida ai fini dell'organizzazione, gestione ed attuazione del modello 231

7.2.1 Concetto di rischio.

Per "rischio" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all'art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi. Per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali.

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di **rischio accettabile**. Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business*, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato). Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un

limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale. Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino *ad impossibilia nemo tenetur*, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite (La nozione di "accettabilità" di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti).

Il rischio, naturalmente, può essere, prima di tutto, *fisiologico* (ad es. una società che trasporta petrolio con le navi è fisiologico che possa commettere reati ambientali) ovvero *patologico* (una impresa che produce software non è detto che commetta corruzione). In ogni caso va valutato secondo un determinato criterio logico di cui in appresso si darà contezza. In proposito si ricorda che, in tema di costruzione dei modelli ex D. Lgs. 231/2001, le Linee Guida di Confindustria introducono un diverso concetto di rischio accettabile: la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente e/o Fraudolentemente.

7.2.2 Misurazione del rischio

Si consulti il Documento "MATRICE DI RSCHIO"

7.2.3 Formazione/informazione

Si monitorizza lo stato della formazione/informazione sul contenuto del Modello, con annessi questionari multi risposta funzionali alla rivelazione del concreto grado di apprensione degli scopi e dei contenuti del Modello medesimo. I corsi dovranno comunque trattare, in via esemplificativa:

- scopo del modello 231, metodi e criteri adottati dall'azienda per la costruzione e l'attuazione del Modello;
- codice etico e sanzionatorio adottati dall'azienda;
- ruoli dell'ODV;
- la **struttura del reato** (elemento soggettivo: colpevolezza; elemento oggettivo: condotta, danno/rischio, rapporto di causalità tra condotta e danno/rischio, insussistenza di una causa di giustificazione);

7.3 Caratteristiche/contenuti minimi della formazione

La **formazione** dovrà investire tutti i potenziali interessati, in ragione delle aree di rischio-reato ai quali i medesimi risultino esposti per mansione/funzione.

Alla **formazione generica**, protesa alla divulgazione del D.l.vo n. 231/2001 e del Modello 231 aziendale (sua ratio e finalità), dovrà via via affiancarsi una **formazione specifica** sulle seguenti tematiche specifiche:

1. corruzione e reati similari (induzione indebita a dare o promettere, corruzione per induzione etc.);
2. associazione a delinquere, concorso nei reati, associazione mafiosa;
3. delitti contro l'industria e il commercio
4. riciclaggio – ricettazione - autoriciclaggio
5. abusi di mercato
6. reati contro la PA
7. reati societari e tributari
8. reati informatici e privacy
9. reati colposi (ambiente e sicurezza)
10. struttura del reato (elementi oggettivi e soggettivi)
11. concetto di interesse / concetto di vantaggio per l'ente;
12. etica e sanzioni
13. flussi informativi
14. vigilanze - *culpa in eligendo/culpa in vigilando* - caratteristiche della vigilanza perché possa intendersi esimente
15. revisione/aggiornamento MOG
16. whistleblowing

Alla formazione potrà provvedere anche l'ODV.

8 Reati presupposto e reati non interessati

Le tipologie dei reati e degli illeciti amministrativi destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti richiamati attualmente dal D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal DL 25.02.2022, n. 13

Ai sensi dell'art. 316-bis, Codice Penale:

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da

altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la corretta gestione ed utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.

Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento

La condotta incriminata ha natura omissiva e consiste nel non destinare i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i mutui agevolati e altre erogazioni¹¹ (le cui nozioni devono essere ricavate dalla legislazione in materia di incentivi pubblici) alle previste finalità di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle istituzioni europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

Ai sensi dell'art. 316-ter Codice Penale:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

¹¹ La modifica si deve al d.l. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" (c.d. Decreto frodi) diretto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali del "superbonus". In particolare, l'art. 2 del decreto legge introduce modifiche alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche.

L'interesse protetto è lo stesso della malversazione.

Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento.

La condotta incriminata, consistente nell'indebito conseguimento di sovvenzioni¹² pubbliche, può essere realizzata in forma sia commissiva, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, che omissiva, attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La modifica introdotta dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante "*Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" ha previsto una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui il fatto illecito, superando la soglia di valore indicata nell'ultima frase del primo comma offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Il delitto *de quo* ha carattere sussidiario rispetto al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis Codice Penale. Di conseguenza, qualora l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche sia avvenuto mediante il ricorso ad artifici o raggiri che abbiano indotto in errore l'ente erogante, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 640-bis Codice Penale; nel caso in cui l'induzione in errore mediante artifici o raggiri manchi, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 640-bis, Codice Penale

La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 Codice Penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle istituzioni europee.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

¹²La modifica si deve al D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

- Detenzione , diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal DL 25.02.2022, n. 13

Ai sensi dell'art. 615-quater Codice Penale:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-ter Codice Penale (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*). Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La fattispecie è stata modificata ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020", che ha ampliato la tipologia di condotte rilevanti.

Le condotte sanzionate consistono, alternativamente, nell'acquisire e detenere i mezzi

necessari per accedere al sistema informatico altrui, indipendentemente dalle modalità di acquisizione ("si procura, detiene, produce, riproduce"), ovvero nel procurare ad altri apparecchi, strumenti, codici, parole chiavi o altri mezzi idonei a consentire l'accesso abusivo; nel diffondere, importare, comunicare, consegnare o mettere a disposizione di terzi detti mezzi (sia per iscritto che oralmente); nel fornire le informazioni, indicazioni, istruzioni idonee a consentire l'accesso ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

L'art. 615-quinquies Codice Penale dispone che:

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

L'art. 615-quinquies Codice Penale considera il fenomeno della diffusione dei c.d. virus. La norma tutela il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo comportamenti prodromici al danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dati o programmi in esso contenuti.

La fattispecie è stata modificata ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020", che ha ampliato le modalità commissione del reato.

La condotta incriminata consiste, ora, nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri, "abusivamente", programmi e hardware infetti, capaci cioè di riprodurre se stessi infettando i programmi e gli hardware nei quali si inseriscono.

In base all'art. 617-quinquies Codice Penale:

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato]

dalla L. n. 69/2015]

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L.

n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Si riportano gli articoli modificati dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea – Legge europea 2019-2020”.

Ai sensi dell’art. 600-quater Codice Penale:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000

Il reato è ora rubricato “detenzione o accesso a materiale pornografico”, essendo stato aggiunto l’ulteriore delitto di accesso intenzionale e senza giustificato motivo (mediante rete Internet o altre reti o mezzi di comunicazione) a materiale pedopornografico, il quale si affianca al reato di detenzione di tale materiale, già disciplinato dall’art. 600-quater c.p.

La norma incrimina, dunque, distinte condotte tra loro alternative e caratterizzate da un diverso disvalore, accomunate dall’oggetto cui le stesse sono rivolte: il materiale pedopornografico.

La differenza tra le azioni risiede nel rapporto materiale che lega il soggetto agente alla cosa e alla durata delle due condotte: mentre il “procurarsi” delinea un delitto istantaneo, il “detenere” configura un reato permanente, la cui consumazione consiste con la cessazione della detenzione, e l’“accedere” implica il mero accesso a siti

pedopornografici e visione di immagini di minori mediante reti o altri mezzi di comunicazione, senza necessità che il materiale sia scaricato sul proprio dispositivo informatico.

Ai sensi dell'art. 609-undecies Codice Penale:

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescia un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore*

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (non previsto nella lista dei reati presupposto 231: *“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”*)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il D.Lgs. 231/2001 è stato modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 41, efficace a partire dal 15 dicembre 2021 (di seguito, il “D.Lgs. n. 195/2021”).

Il D.Lgs. n. 195/2021 ha recepito e dato attuazione nell’ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale¹³, la quale ha inteso attuare una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie rientranti nella vasta area di interesse del riciclaggio.

La Direttiva si riferisce, infatti, a tutta la fenomenologia relativa all’acquisto, detenzione, utilizzazione, occultamento, dissimulazione, conversione e trasferimento dei proventi delle attività criminose, anche ove si tratti di condotte poste in essere dagli autori dei fatti di reato da cui tali proventi provengono o che da soggetti che hanno anche solo partecipato ai reati.

Il riferimento è, dunque, a condotte già previste dal Codice Penale, ovvero agli artt. 648 (“ricettazione”), 648-bis (“riciclaggio”), 648-ter (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”) e 648-ter.1 (“autoriciclaggio”).

A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673, le fattispecie sopra menzionate sono state, dunque, oggetto di limitati interventi strutturali “di dettaglio, volti a estendere il campo di applicazione di alcune norme nazionali già esistenti”¹⁴. In particolare, si è provveduto a:

- ampliare i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, ricomprendendo, per la prima volta, anche le contravvenzioni (purché punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) e introducendo, per tali ipotesi, nuove e autonome previsioni incriminatrici con specifiche cornici edittali, rendendole nuove e autonome

¹³ Il nuovo D.Lgs. n. 195/2021 viene a completare, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale e dal relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 75 del 14 luglio 2020.

¹⁴ Cfr. la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 195/2021, p. 4 (consultabile al seguente link <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021/12/Relazione-illustrativa.pdf>).

- previsioni incriminatrici;
- ampliare i reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, ricomprendendo tutti i delitti colposi;
 - introdurre una nuova ipotesi di ricettazione aggravata;
 - rimodulare le cornici edittali della ricettazione affievolita o attenuata ex art. 648, comma 2, Codice Penale;
 - modificare la circostanza attenuante già esistente per l'autoriciclaggio di cui al precedente comma 2 dell'art. 648-ter.1 Codice Penale;
 - applicare la clausola di estensione della punibilità del reato di cui all'ultimo comma dell'art. 648 Codice Penale ("ricettazione", applicabile al caso in cui l'autore del reato presupposto sia non imputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità in relazione ad esso) a tutti i nuovi reati presupposto delle fattispecie sopra richiamate;
 - estendere le norme sulla giurisdizione italiana alle fattispecie di ricettazione e autoriciclaggio commesse all'estero dal cittadino italiano, eliminando la relativa condizione di procedibilità (ossia la richiesta del Ministero della Giustizia) .
 - La responsabilità degli enti può, dunque, configurarsi in un numero maggiore di casi, posto che l'integrazione dei reati presupposto sopra indicati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 Codice Penale da parte dei soggetti apicali o subordinati collegati agli enti da rapporti qualificati (come previsto dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001) potrà derivare non solo dalla commissione di delitti puniti a titolo doloso, ma anche dalla commissione di delitti punibili a titolo colposo e di contravvenzioni. Ai fini della integrazione della responsabilità amministrativa degli enti resta, peraltro, ferma la necessaria sussistenza degli ulteriori criteri previsti dal legislatore per attribuire l'illecito all'ente e riguardanti la commissione dell'illecito nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica. L'interesse o il vantaggio caratterizzanti la condotta del soggetto agente continuano ad essere riferiti esclusivamente al reato presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, ossia, nell'ambito qui di interesse, alle sole fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e non ai reati sottostanti che generano l'integrazione di tali fattispecie.

Di seguito gli articoli interessati dalle modifiche ad opera del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195

Ai sensi dell'art. 648 Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Ai sensi dell'art. 648-bis Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'art. 648-ter Codice Penale prevede che:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Ai sensi dell'art. 648-ter.1 Codice Penale:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il

quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti

al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

21. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

22. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

24. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

25. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

26. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste *ex art.* 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

27. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Prevista l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente

utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione. Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di:

- ricettazione di beni culturali
 - impiego di beni culturali provenienti da delitto
 - riciclaggio di beni culturali,
- autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

9 Le linee guida FISEASSOAMBIENE

Fise Assoambiente ha recentemente promulgato le proprie linee guida per la utile predisposizione dei Modelli organizzativi 231, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati ambientali.

Le linee guida rimarcano alcuni concetti fondamentali, già propri della società Rieco S.p.a

Secondo le linee guida, l'esame dei reati ambientali inseriti nel Decreto 231 dimostra efficacemente che il principio su cui si fonda la normativa di settore è quello secondo cui l'Ente non può trarre profitto dal parziale o mancato rispetto della legislazione ambientale. Al fine di raggiungere tale risultato è dunque fondamentale costruire ovvero aggiornare i modelli organizzativi degli Enti in modo tale che essi siano realmente efficaci anche per prevenire la commissione dei reati in materia ambientale. A tale proposito, si ricorda che il D.lgs. 121/ 2011 non ha previsto specifiche disposizioni per il settore ambientale, così come fatto dal D.lgs. 81/ 2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

In questo senso è innanzitutto fondamentale che la direzione e il legale rappresentante definiscano e divulgino a tutta l'organizzazione la politica ambientale dell'Ente, fondata sui principi e i contenuti del codice etico o comunque su valori condivisi, valorizzando il fatto che sulla tutela dell'ambiente non è possibile effettuare alcun risparmio e che l'attività sarà orientata in modo tale da garantire ampi margini di sicurezza e di tutela del territorio.

Devono inoltre essere individuate e dettagliate, nei poteri e nelle responsabilità attribuite, le seguenti figure professionali:

1. Legale rappresentante: è la persona su cui ricadono le responsabilità della gestione ambientale e degli obblighi connessi all'attuazione della normativa di settore. Nelle società di capitali, è opportuno che venga designato mediante un'apposita delibera del consiglio di amministrazione. Nelle società di persone, invece è opportuno conferire i poteri a uno solo dei soci amministratori tramite procura, con esclusione degli altri soci amministratori;

2. Amministratore delegato ambientale: può essere il legale rappresentante ovvero un consigliere di amministrazione. Può trasferire ad altri soggetti attraverso apposita delega, alcune delle funzioni conferite, se ciò è giustificato dalla complessità del lavoro o dalle dimensioni aziendali;

3. Delegato ambientale: benché manchi una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 16 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, la giurisprudenza di settore ha confermato che affinché sia valida ed effettiva la delega deve risultare da atto scritto con data certa; deve essere accettata per iscritto; deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate; deve attribuire autonomia di spesa al delegato;

deve essere attribuita persona con requisiti di professionalità ed esperienza; deve essere dotata di adeguata e tempestiva pubblicità. In presenza di tali condizioni, il delegante si spoglia di qualunque responsabilità in relazione alle attività delegate, salvo il caso di colpa in eligendo e colpa in vigilando;

4. Responsabile tecnico degli impianti (responsabile della gestione operativa di discariche, responsabile tecnico per le imprese iscritte all'albo gestori ambientali, ecc.).

È altresì fondamentale che la direzione provveda ai seguenti obblighi di carattere generale:

1. Formazione in campo ambientale: i dipendenti che si occupano delle pratiche ambientali e della gestione diretta degli impianti devono essere adeguatamente formati e addestrati;

2. Formazione estesa a coloro che, all'interno dell'ente, si occupano di acquisti, laboratorio, fabbricazione, produzione, manutenzione degli impianti;

3. Aggiornamento della formazione in caso di novità legislative o modifiche dell'organizzazione e o della attività dell'azienda;

4. Approntamento di un adeguato sistema disciplinare;

5. Esecuzione di specifici e approfonditi audit ambientali e verifiche in caso di acquisizione di stabilimenti o aziende ovvero di fusioni, incorporazioni e trasformazioni;

6. Tempestiva realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione indicati nei documenti di valutazione dei rischi.

Occorre, naturalmente, verificare e aggiornare periodicamente le autorizzazioni ambientali e il rispetto delle prescrizioni di legge.

Particolare attenzione deve essere destinata alla gestione dei rifiuti e dei non più rifiuti (end of waste), dei sottoprodotti, delle acque di scarico, delle emissioni in atmosfera, delle emergenze e dei danni all'ambiente.

È necessario, inoltre, considerare che molte non conformità ambientali possono dipendere da comportamenti posti in essere da fornitori esterni (ad esempio, società esterne per il trasporto di rifiuti) per i quali è assolutamente necessario verificare le procedure di ingaggio e le modalità di svolgimento delle attività commissionate.

Per quanto attiene i reati che possono essere commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'ente dovrà effettuare un'attenta analisi al fine di individuare le aree aziendali a maggior rischio.

Più in generale, durante l'attività di risk management, devono essere valutati i rischi connessi ai prodotti e ai servizi forniti dall'azienda, allo scopo di verificare il loro possibile impatto ambientale.

La giurisprudenza ha segnalato che, tra i membri dell'organismo di vigilanza, non possono esservi soggetti che rivestono la posizione di responsabili dell'area ecologica, ambiente e sicurezza: in questo caso, infatti, l'organismo non potrebbe dirsi dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e difenderebbe quindi di un requisito, quello dell'autonomia, essenziale affinché il modello organizzativo possa dirsi efficace (cfr Cass. Pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343).

Secondo le linee guida le aree di business che possono essere principalmente identificate sono:

- A. GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI
- B. GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
- C. GESTIONE DEGLI SCARICHI
- D. TRASPORTO RIFIUTI

E. INTERMEDIAZIONE
F. ATTIVITÀ DI BONIFICHE DEI SITI
G. GESTIONE SORGENTI RADIOATTIVE

Si rimanda alle schede di analisi di cui alla pagg. 103 e ss. delle Linee Guida Fise Assoambiente per Criteri di analisi dei processi di un'Azienda che effettua la gestione dei rifiuti, rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001. si rinvia, altresì alla matrice di rischio Rieco Spa.

10 Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1 lett. b del Decreto, stabilisce come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento.

Premesso che costituisce causa di ineleggibilità a componente dell'Organismo di Vigilanza la sentenza di condanna o di patteggiamento non irrevocabile, tale organismo, per RIECO SPA, è composto da 3 membri.

Il soggetto a cui è stato attribuito tale compito deve godere dei requisiti di:

▪ Autonomia e indipendenza

L'Organismo è inserito come unità Staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile. Tale Organismo dispone un'attività di reporting al vertice dell'Ente, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Tali requisiti sono fondamentali affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

▪ Professionalità

I componenti dell'Organismo sono dotati delle conoscenze tecniche e giuridiche necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche unitamente a quella di indipendenza - garantiscono l'obiettività di giudizio.

▪ Continuità d'azione

La presenza dell'Organismo è costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello.

Al fine di attuare quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto (o i soggetti) più idoneo al quale attribuire detto compito e quindi a svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, potrà avvalersi di altre funzioni di RIECO SPA che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre in essere.

All'Organismo è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- a) sull'effettività del Modello, ossia sull'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- b) sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello ossia sulla capacità, in relazione alla struttura della Società, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

d) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Società. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

I. presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni societari in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi le proposte sono presentate al Consiglio di Amministrazione;

II. follow up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Sul piano più operativo sono affidati all'OdV i seguenti compiti:

- effettuare periodicamente le vigilanze a campione e verificare che gli apicali attuino le procedure di controllo interne;

- condurre ricognizioni dell'attività della Società ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;

- effettuare periodicamente (con il supporto dei Responsabili delle varie funzioni e/o degli *owner* di processo) verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello (tra cui i flussi informativi), nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;

- coordinarsi con le altre funzioni della Società per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'Organismo viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante di RIECO SPA. All'Organismo devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività che possono esporre la Società al rischio di reato;

- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare all'Organismo devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

- verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione delle clausole standard ecc. siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni della Società per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).

- deve essere portata a conoscenza dell'Organismo, oltre la documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree

di attività a rischio ed all'osservanza di quanto previsto nel Codice di condotta aziendale. Le segnalazioni possono essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e di quanto previsto dal Codice di condotta aziendale. L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

11 Aggiornamento e adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione, anche su impulso dell'ODV, delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all'approvazione del modello.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

12 Rendiconto

L'Organismo di Vigilanza provvederà a rendicontare annualmente al CDA lo stato dell'arte aziendale in relazione al MOG 231.

13 Codice Etico

Il Codice di condotta aziendale di RIECO SPA indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari.

Tali sono tutti gli amministratori e i sindaci, i suoi dipendenti (inclusi i dirigenti), nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la società (es. procuratori, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner, di seguito, indicati quali 'Terzi Destinatari').

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello e nel Codice di comportamento, che ne è parte.

Il complesso delle regole contenute nel Codice di condotta aziendale, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a standard etici ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di preservare l'immagine e la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato.

Il Codice di condotta aziendale tratta, tra l'altro, i seguenti argomenti:

- individuazione dei principi etici e dei valori di riferimento;
- norme di comportamento;
- protezione delle informazioni riservate di RIECO SPA e di Terzi;
- conflitto d'interessi;
- rapporti con i colleghi;
- rapporti con l'esterno, i rapporti con i mass media, i rapporti con l'ambiente;
- rispetto delle *policies* di RIECO SPA;

In particolare, i principi etici fondamentali adottati da RIECO SPA riguardano i valori e le aree di attività di seguito elencate:

- tenere un comportamento etico in tutte le trattative;

- rispettare la normativa e rivolgersi a chi di competenza in caso di dubbio;
- osservare tutte le procedure;
- rispettare gli altri, inclusi i colleghi;
- essere affidabili e responsabili;
- agire in modo coerente con quanto si dichiara e fare ciò che è giusto.

14 Sistema disciplinare

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

RIECO SPA ha quindi adottato un sistema disciplinare precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di RIECO SPA


Nel rispetto di quanto previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Di seguito viene sintetizzato il Sistema Disciplinare di RIECO SPA fermo restando che per la relativa completa disciplina si rimanda al documento "Codice sanzionatorio", che costituisce parte integrante del Modello.

Il Sistema Disciplinare di RIECO SPA

 **indica** i soggetti passibili delle sanzioni previste, suddivisi in quattro differenti categorie:

1. gli Amministratori e i Sindaci;
2. gli altri soggetti in posizione "apicale";
3. i dipendenti di RIECO SPA;
4. gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello.

 **indica** le possibili violazioni, suddivise in due differenti categorie, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" identificate nella Parte Speciale;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.


Trovano, inoltre, apposita evidenza le violazioni, anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità, in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

3. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;

4. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;

5. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 6;

6. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

 **indica**, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello. Con precipuo riguardo ai Terzi Destinatari, sono previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello o dei Protocolli ad esso connessi (ad es., diffida al rispetto del Modello, applicazione di una penale, risoluzione del contratto).

In ogni caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- a) la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- b) la tipologia della violazione;
- c) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- d) le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

14.1 Procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

L'Organismo di Vigilanza trasmette al Referente dell'Area cui appartiene il contravventore una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Il Referente dell'Area trasmette al dipendente una contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;

- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

L'organo amministrativo irroga la sanzione.

Le sanzioni non possono essere comminate prima che siano decorsi cinque giorni dalla ricezione della contestazione e devono essere adottate dal Responsabile dell'Area Risorse Umane entro i sei giorni successivi a quello in cui sono pervenute le eventuali controdeduzioni.

Il provvedimento è comunicato altresì all'Organismo di Vigilanza.

Il dipendente, ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

L'Organo amministrativo è informato in merito all'esito del procedimento.

In ogni caso l'individuazione e l'irrogazione della sanzione deve tener conto dei principi della proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito avranno rilevanza i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta nel qual caso l'aggravamento verrà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

14.2 Misure correlate al Whistleblowing

In ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 231/01, la società istituisce un sistema di prevenzione specifico che consente al personale interessato, tenuto conto degli obiettivi del modello 231 aziendale, di formalizzare, con riservatezza, segnalazioni all'Organismo di Vigilanza in merito ad anomalie e/o criticità che essi dovessero rinvenire nell'esercizio delle loro mansioni.

Qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del soggetto che si avvalga dello strumento/canale predisposto per le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, è vietato.

La violazione di tale divieto comporta, per il contravventore, la risoluzione del rapporto con la società.

Qualsiasi misura discriminatoria nei confronti dei soggetti che effettuino segnalazioni potranno essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Chiunque violi le misure di tutela del segnalante, predisposte con garanzia di riservatezza, a tutela dell'integrità della società, sarà soggetto alla sanzione della risoluzione del rapporto con la società.

Alla stessa sanzione soggiace colui il quale effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante che abbia fatto uso non improprio della segnalazione è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del medesimo.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa

15 Ciclicità del MOG 231

